

†Paolo Gabriele Nobili

**I contadi organizzati.  
Amministrazione e territorialità dei “comuni rurali”  
in quattro distretti lombardi (1210-1250 circa)**

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013)

*<<http://rivista.retimedievali.it>>*



Firenze University Press

## **I contadi organizzati. Amministrazione e territorialità dei “comuni rurali” in quattro distretti lombardi (1210-1250 circa)\***

di †Paolo Gabriele Nobili

Il primo XIII secolo, in particolare i decenni che vanno dal 1210 al termine delle guerre federiciane, è il periodo in cui l'interesse delle città comunali norditaliane si indirizza verso i rispettivi distretti, e in particolare a quei sog-

\* Ringrazio innanzitutto Massimo Della Misericordia, Patrizia Mainoni e Riccardo Rao per aver letto e commentato il saggio *in fieri*. Desidero vivamente dedicare questo saggio al Professor Giorgio Chittolini, che ha recentemente terminato il suo incarico accademico, e il cui magistero, assieme agli importanti studi, ha molto segnato e molto segnerà la mia formazione. Mi si permetta infine di volgere un pensiero a mio figlio Emanuele, la cui partecipazione, silenziosa e invisibile all'inizio e poi dai suoi primi vagiti sempre più rumorosa, ha reso più lieta la stesura di questo testo.

Abbreviazioni utilizzate:

AsDBg: Archivio storico Diocesano di Bergamo.

AMVLo: Archivio della Mensa Vescovile di Lodi.

ASMi: Archivio di Stato di Milano.

BCBg: Biblioteca Comunale e Archivi Storici “Angelo Mai” di Bergamo.

BERGAMO SV: *Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami*, a cura di G. Finazzi, in *Historiae Patriae Monumenta*, XVI, *Leges Municipales*, II, Torino 1876.

BERGAMO 1331: *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986.

BRESCIA XIII: *Statuti bresciani del secolo XIII*, a cura di F. Odorici, in *Historiae Patriae Monumenta*, XVI/2, *Leges Municipales*, II, Torino 1876.

BRESCIA 1313: *Statuti di Brescia dell'anno MCCCXIII*, a cura di F. Odorici, in *Historiae Patriae Monumenta*, XVI/2,

BRESCIA LP: *Liber potheris communis civitatis Brixiae*, a cura di F. Bettoni Cazzago, L.F. Fè d'Ostiani, in *Historiae Patriae Monumenta*, XIX, Torino 1899.

LODI SV: *Statuta Vetera Laudae*, a cura di C. Vignati, in *Codice Diplomatico Laudense*, II (*Lodi nuovo*), Milano 1885.

LODI ACL: *Gli atti del comune di Lodi (1142-1300)*, a cura di A. Grossi, in corso di pubblicazione per «Scrineum» [Ringrazio l'autrice per avermi permesso la consultazione].

LODI CDL: *Codice Diplomatico Laudense*, a cura di C. Vignati, II (*Lodi nuovo*), Milano 1885.

LODI LI: *Il Liber iurium del Comune di Lodi*, a cura di A. Grossi, Roma 2004.

getti territoriali e comunitari che si erano formati o si stavano costituendo al loro interno. Con una simultaneità che invero non appare casuale, le cure delle autorità cittadine si volsero a riordinare amministrativamente i “propri” contadi e a legiferarvi in merito a una molteplicità di materie. Sono questi temi davvero classici per le ricerche sul mondo comunale<sup>1</sup>, che tuttavia in tempi recenti hanno conosciuto una rivisitazione da angolature parzialmente differenti rispetto al passato.

La storiografia degli ultimi anni si è difatti rivolta sia verso il ruolo e il protagonismo dei soggetti presenti nelle campagne, comunità organizzate, signorie territoriali, al momento del consolidamento dei contadi – con una prospettiva attenta non solo alle sollecitazioni e alle iniziative dal centro ma anche alle risposte e resistenze da parte “locale”<sup>2</sup> –, sia riguardo ad azioni conoscitive delle autorità comunali nei confronti di territori e abitanti. Si sono prodotti studi sulle inchieste patrimoniali promosse in quei decenni<sup>3</sup>, così

MANTOVA SB: *Statuti bonacolsiani*, a cura di E. Dezza, A.M. Lorenzoni, M. Vaini; con un saggio inedito di P. Torelli, Mantova 2002.

<sup>1</sup> Restando all'Italia padana, quadri d'insieme imprescindibili si trovano in G.M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana dei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV* a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 133-233; G. Chittolini, *Per una geografia dei contadi alla fine del Medioevo*, in G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 1-17; M. Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998 (Storia d'Italia diretta da G. Galasso, VI), pp. 385-426. Per il tipo di studio condotto si richiama poi anche il pionieristico lavoro di P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Mantova 1911-1915 (qui citato nella riedizione, Roma 1980), in particolare pp. 361-366 e, prima ancora, A. Lattes, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899 (rist. Milano 1972). Per alcuni lavori extralombardi: G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e stato regionale*, in *Storia di Treviso, II (Il medioevo)*, a cura di G.M. Varanini, D. Rando, Venezia 1991, pp. 35-213; P. Pirillo, *Costruzione di un contado: i Fiorentini e il loro territorio nel Basso Medioevo*, Firenze 2001; G. Rippe, *Padoue et son contado (X<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle)*, *Société et pouvoirs*, Rome 2003; A. Degrandi, *Definizioni teoriche e prassi di governo nella politica territoriale del Comune di Vercelli (secolo XII)*, in *Vercelli nel secolo XII*, Atti del IV Congresso storico vercellese (2002), Vercelli 2006, pp. 451-474.

<sup>2</sup> Si veda il volume *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2003, e per il periodo qui considerato soprattutto il saggio di P. Grillo, *Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (XII-inizi XIV secolo)*, pp. 41-81; P. Grillo, *Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nord-occidentale (XIII-inizi XIV secolo)*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, a cura di A. Cortonesi, F. Viola, Roma 2006, pp. 57-75.

<sup>3</sup> Si rimanda alla raccolta di interventi in *Quand gouverner, c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière, Occident, XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles*, a cura di T. Pécout, Paris 2010 e in particolare al contributo di R. Rao, *Le inchieste patrimoniali nei comuni dell'Italia settentrionale (XII-XIV secolo)*, pp. 285-298. Sul ruolo delle *inquisitiones* si veda anche *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, che per l'area norditaliana raccoglie il saggio di I. Lazzarini, *L'enquête et la construction de l'état princier entre XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècle. Quelques exemples en Italie du Nord*, pp. 405-427.

come sui processi di confinazione tra i distretti di diverse città<sup>4</sup>, e all'interno dei distretti stessi<sup>5</sup>.

Sulla scorta di tali sollecitazioni si è diretta l'attenzione verso quattro entità comunali, minori e medie, situate nella fascia di territorio "tra Adda e Oglio", area non amplissima ma centrale nel contesto norditaliano. L'indagine ha per oggetto i centri di Bergamo e Brescia, dai contadi compositi e corograficamente simili, e, ai loro margini, di Lodi e Mantova. Sono state volutamente preferite città medie (Bergamo, Lodi, Mantova) o al limite medio-grandi (Brescia), dai distretti che, almeno per la zona della bassa pianura, risultano confinanti tra loro (così per Bergamo, Brescia e Mantova). L'area della pianura umida peraltro costituisce interamente il territorio dei due centri siti alle estremità della zona in esame, Lodi e Mantova, mentre i contadi di Bergamo e Brescia presentano una configurazione geografica più variegata e, come detto, praticamente parallela.

L'obiettivo è quello di rilevare le eventuali traiettorie parallele in tema di amministrazione dei distretti, e in particolare di cogliere quegli strumenti comuni che sono alla base dei riordinamenti complessivi (o ordinamenti *tout court*) dei quattro contadi. Avviate dalle autorità urbane dai primi decenni del XIII secolo, le riorganizzazioni territoriali si basano su alcuni elementi – le ricerche dei beni patrimoniali condotte attraverso le comunità locali, la tendenza verso una migliore definizione dei confini tra le località, l'attenzione a struttura e competenze nel governo degli abitanti del contado, la produzione di norme riguardanti la responsabilità collettiva dei *vicini* – che portano in primo piano un ente specifico e universalmente diffuso, il "comune rurale"<sup>6</sup>. Ed è proprio quest'ultimo, soprattutto nei caratteri della territorialità e dell'appartenenza dei

<sup>4</sup> Pur se da prospettive diverse questa attenzione è testimoniata dai recenti P. Marchetti, *De iure finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001; G. Francesconi, F. Salvestrini, *La scrittura del confine nell'Italia comunale. Modelli e funzioni*, in *Frontiers in the Middle Ages*, Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies, Jyväskylä, 10-14 giugno 2003, a cura di O. Merisalo, Louvain-la-Neuve 2006, pp. 197-221; *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di P. Guglielmotti, sezione monografica di «Reti Medievali - Rivista», 7, (2006), 1, <[www.rivista.retimedievali.it](http://www.rivista.retimedievali.it)>; *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, a cura di A. Pastore, Milano 2007; *Visti dal medioevo*, in *Confini e frontiere come problema storiografico*, in «Rivista storica italiana», 121 (2009), pp. 176-183.

<sup>5</sup> Introduce al tema delle "microfrontiere" tra comunità rurali Pierre Toubert in *Frontière et frontières: un objet historique*, in *Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, a cura di J.-M. Poisson, Rome-Madrid 1992, pp. 9-18, a p. 15. Studio ormai classico, per l'età successiva, è quello di E. Grendi, *La pratica dei confini. Mioglia contro Sassello 1715-1745*, ora in E. Grendi, *In altri termini. Etnografia e storia di una società di antico regime*, a cura di O. Raggio, A. Torre, Milano 2004, pp. 133-166. Importante anche il recente M. Della Misericordia, *I confini dell'economia. Dividere le risorse e delimitare il possesso nella montagna lombarda del tardo Medioevo*, in *Nell'età di Pandolfo Malatesta: signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento*, a cura di G. Chittolini, E. Conti, M.N. Covini, Brescia 2012, pp. 241-324.

<sup>6</sup> Della infinita bibliografia sui comuni rurali e sulle loro problematiche (origine, autonomia, rapporti con il comune cittadino) si rimanda allo *status quaestionis* in C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo: le origini del comune rurale nella piana di Lucca*, Roma 1995,

suoi membri, a costituire l'oggetto principale dell'analisi, pur nella consapevolezza della difficoltà da parte delle autorità centrali di modellare omogeneamente parecchi quadri locali già strutturatisi in autonomia ma che, tuttavia, paiono ricevere senza troppe resistenze il modello loro imposto.

Si osserva poi come, in un momento di stabilizzazione del sistema di governo incentrato sul podestà forestiero, le quattro città considerate risultino importatrici più che esportatrici di personale politico e amministrativo (soltanto per Brescia si può parlare di una situazione più equilibrata<sup>7</sup>), e vengano inserite in circuiti rivali tra loro: quello milanese-bolognese per Lodi, Mantova e Brescia (a parte per quest'ultima un cambio di schieramento tra 1209-1210 e 1226), quello milanese e poi, dal 1236, cremonese-imperiale per Bergamo<sup>8</sup>. Da ciò deriva la voluta estromissione dall'analisi di Cremona, certamente candidabile dal punto di vista geografico a venire inclusa nell'analisi, tanto che confina con i distretti di ognuna delle città prescelte, ma che rispetto a queste ultime appare preponderante dal punto di vista politico (più che demografico o economico)<sup>9</sup>. Comune guida di uno schieramento e centro di esportazione di pratiche e personale amministrativo<sup>10</sup>, Cremona esorbita quindi dalle intenzioni di studio di questo saggio, interessato a centri politicamente meno influenti e soprattutto importatori di esperienze e modalità di governo già sperimentate altrove.

Si noti infatti come per le città capofila degli schieramenti comunali il pro-

ossia l'*Introduzione* alle pp. 11-20 e il capitolo *Un approccio comparativo* alle pp. 254-299; G. Taddei, *Comuni rurali toscani: metodologie a confronto*, in «Archivio storico italiano», 161 (2003), pp. 716-776; G. Taddei, *Comuni rurali e centri minori dell'Italia centrale tra XII e XIV sec.*, in *I poteri territoriali in Italia centrale e nel Sud della Francia. Gerarchie, istituzioni e linguaggi (secoli XII-XIV): un confronto / Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le Sud de la France. Hiérarchies, institutions et langages (XII-XIV siècles): études comparées*, a cura di G. Castelnuovo, A. Zorzi, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 123 (2011), 2, pp. 319-334; M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006, pp. 29-85; A. Poloni, *Comune cittadino e comunità rurali nelle campagne pisane (seconda metà XII - inizio XVI secolo)*, in «Archivio storico italiano», 166 (2008), pp. 3-51.

<sup>7</sup> Si rimanda a J.-C. Maire Vigueur, *Nota sugli ufficiali bresciani*, in *I podestà dell'Italia comunale*, Parte I, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 107-111.

<sup>8</sup> Per Lodi (sottoposta in pratica al «controllo di Milano»), si veda G. Albini, *I podestà delle «quasi-città» dell'Italia padana, tra aspirazione all'autonomia e volontà di controllo*, in *I podestà dell'Italia cit.*, pp. 147-155, pp. 155-156.

<sup>9</sup> Per quest'ultimo aspetto si rimanda all'analisi di P. Mainoni, *La fisionomia economica delle città lombarde dalla fine del Duecento alla prima metà del Trecento. Materiali per un confronto*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Pi-stoia 2003, pp. 141-221.

<sup>10</sup> Sulla «tendenza egemonica» di Cremona rispetto alla sua rete di alleanze si rimanda a J.-C. Maire Vigueur, *Flussi, circuiti e profili*, in *I podestà dell'Italia comunale cit.*, pp. 897-1099, alle pp. 960-962, ma anche a M. Vallerani, *I rapporti intercittadini nella regione lombarda tra XII e XIII secolo*, in *Legislazione e prassi nell'Europa medievale (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001, pp. 221-229.

cesso di organizzazione dei distretti appaia immediatamente precedente al periodo considerato, con Milano, già impegnata dal secondo XII secolo nella predisposizione di “contadi rurali” che riprendevano precedenti circoscrizioni imperiali, e a cui fece seguito la ripartizione del contado in tre aree nel 1211 e subito dopo (1214) la predisposizione di un censimento, forse generale, dei beni comuni<sup>11</sup>. Si ricordano poi attività di confinazione di Bologna (ricognizioni a partire dal 1203, quadripartizione del *comitatus* nel 1223, stesura del *Liber terminorum* nel 1245)<sup>12</sup>, mentre a Cremona la precocissima ripartizione in quattro delle località del contado nel 1169 a fini giurisdizionali e fiscali ha trovato compimento tra 1212 e 1225<sup>13</sup>.

Più che il dato quantitativo del personale amministrativo proveniente da queste città, in alcuni casi soverchiante rispetto ad altri centri, come per i milanesi o bresciani a Lodi, o molto importante come per i milanesi a Brescia o i bresciani a Mantova<sup>14</sup>, interessa qui la similarità e la simultaneità delle innovazioni, dovute anche alla statura e alle realizzazioni di alcuni podestà, come ad esempio a Bergamo il cremonese Lanfranco Moltidenari (1221), a Brescia il milanese Goffredo da Pirovano (1237), a Lodi il milanese Pedracio Marcelini (1232)<sup>15</sup>.

Tornando così alle quattro realtà sotto osservazione, il riassetto generale pare avvenire tramite un percorso duplice. Da una parte si giunge a una più accurata conoscenza dei territori extraurbani e rurali, soprattutto grazie a quelle inchieste/*inquisitiones* che nacquero per accertare e consolidare i beni cittadini nel contado ma che furono presto impiegate per scopi di confinazione

<sup>11</sup> Si veda rispettivamente G. Castelnuovo, *La geografia amministrativa del contado milanese nel secolo XIII*, in «Nuova rivista storica», 91 (2007), pp. 233-258; P. Grillo, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società economia*, Spoleto 2001, pp. 631-632; Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile* cit., p. 417.

<sup>12</sup> Una sintesi si trova in Francesconi, Salvestrini, *La scrittura del confine* cit., pp. 5-6 e bibliografia menzionata.

<sup>13</sup> Si veda Grillo, *Comuni urbani e poteri locali* cit., pp. 50-51 e Varanini, *L'organizzazione del distretto* cit., p. 148. Ricognizioni di beni nel cremonese sono ricordate nel 1185 per Castelnuovo Bocca d'Adda, con produzione di un fascicolo, come da Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile* cit., p. 417.

<sup>14</sup> Si vedano i relativi contributi in *I podestà dell'Italia* cit., e le liste di podestà in B. Belotti, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, Bergamo 1959 (I ed. Bergamo 1940), pp. 217-218; F. Odorici, *Tavola dei consoli, podestà, vicari, capitani ecc. che ressero Brescia dai primi tempi del comune fino al 1332 con note illustrative*, in BRESCIA XIII *collatio* 43-47; A. Caretta, *Elenco riassuntivo dei magistrati comunali di Lodi dal 1199 al 1251*, in «Quaderni di studi lodigiani», 2 (1983), pp. 129-131; *I rettori del comune di Mantova dal 1183 al 1310*, in *Liber privilegiorum comunis Mantuae*, a cura di R. Navarrini, Mantova 1988, pp. 71-74.

<sup>15</sup> Per quanto permesso dalla documentazione, occorrerebbe riuscire a collegare le specifiche evoluzioni nelle realtà comunali italiane con l'opera dei singoli podestà e loro personale, portando a compimento quello che dovrebbe costituire il terzo stadio (e, forse, più importante per l'analisi dello sviluppo dei processi storici) dello studio dei sistemi podestarili: dopo l'individuazione dei circuiti di esportazione e importazione, dopo l'analisi delle famiglie di podestà professionali, l'individuazione degli apporti arrecati in ciascuna realtà dai rettori e loro funzionari.

intradistrettuale. Dall'altra si appronta una legislazione che conferisce prerogative e obblighi ai comuni rurali, che costituiscono, come detto, la componente elementare del tessuto distrettuale<sup>16</sup>. Infatti i nuovi conferimenti di responsabilità e le inedite richieste di prestazioni risultano più complessi di quelli tradizionalmente (ossia, almeno dalla seconda metà del XII secolo) pretesi dalle comunità del contado (tasse, servizi di guerra, corvée di lavoro), basandosi ora su un modello di organizzazione distrettuale che appare uniforme, diffuso e consolidato.

Pertanto, a una rapida scorsa sugli strumenti che conducono a una migliore conoscenza dei territori da parte delle città governanti (inchieste sui beni comuni, rilevazioni dei confini) seguirà l'analisi – ed è il nucleo del lavoro – delle disposizioni legislative su una pluralità di materie (protezione delle proprietà, controllo dei commerci, responsabilità giurisdizionali, solidarietà fiscale), che conferiscono sostanza e contenuto all'attività di distrettuazione. Ci si volgerà infine ad analizzare le azioni di modellamento delle entità del contado cui tali ordinamenti sono indirizzati (classificazioni di località, unioni di comuni, costituzioni di comuni cetuali, iniziando dal caso esemplare di un centro conteso tra Bergamo e Brescia). Ciò consentirà di trarre alcune valutazioni sull'omogeneità del modello alla base del processo di riorganizzazione, sull'evoluzione che la sua adozione ha comportato rispetto al periodo precedente<sup>17</sup> (fondamentalmente, il XII secolo)<sup>18</sup> e sulla capacità di durata di assetti disegnati in un pugno di decenni soltanto.

### 1. Dalle inchieste patrimoniali all'adequatio generale

<sup>16</sup> Raccoglie e sintetizza molte delle prospettive sopra menzionate, G. Francesconi, *Scrivere il contado. I linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale*, in *I poteri territoriali in Italia centrale* cit., pp. 499-529. Alcune ricerche recenti che per il periodo qui considerato pongono una maggiore attenzione alle dinamiche territoriali dei comuni rurali sono dovute a Poloni, *Comune cittadino e comunità rurali* cit.; G. Francesconi, «Districtus civitatis Pistorii». *Strutture e trasformazioni del potere in un contado toscano (secoli XI-XIV)*, Pistoia 2007; M. Della Misericordia, *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini al XVIII secolo*, a cura di E. Bressan, Breno (Brescia) 2009, pp. 113-351.

<sup>17</sup> Su formazione e significato dei "distretti" cittadini nel XII secolo restano obbligatori i riferimenti a A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981 (*Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, IV), pp. 449-587, alle pp. 467-471 e pp. 478-481; A. Degrandi, *La riflessione teorica sul rapporto città-contado nello scontro tra Federico Barbarossa e i comuni italiani*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 106 (2004), 2, pp. 139-168. Si veda ora anche G. Milani, *Lo sviluppo della giurisdizione nei comuni italiani del secolo XII*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F.-J. Arlinghaus, I. Baumgärtner, V. Colli, L. Susanne, T. Wetzstein, Frankfurt a. M. 2006, pp. 21-46; L. Mannori, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici*, in *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, a cura di M. Cammelli, Bologna 2008, pp. 43-63; Francesconi, *Scrivere il contado* cit., par. 2 («Comitatus, episcopatus, districtus: Il contado come linguaggio politico tra antichi modelli e rielaborazioni contaminate»), pp. 501-520.

<sup>18</sup> Per una rivalutazione del periodo consolare in tema di evoluzioni amministrative, fiscali e di governo del contado (e conseguente svalutazione, fin dal titolo, della rottura o rivoluzione

### 1. 1 *Delimitare, contare, misurare: agli albori delle inchieste*

Si è detto che la presa sul territorio suburbano e distrettuale si compie attraverso due strumenti correlati, le inchieste sui beni collettivi<sup>19</sup> e l'accertamento dei confini distrettuali e interdistrettuali. A ciò si accompagna un riordinamento dei territori svolto con intensità variabile secondo le situazioni, ma con esiti simili: la compilazione di libri relativi alle località del contado confluiti in registri che venivano conservati in ambienti del *palatium comunis* divenuti veri e propri archivi comunali. Il momento della definizione amministrativa corre così molto vicino, addirittura parallelo, a quello delle ricognizioni patrimoniali, e pare avvalersi dei medesimi mezzi e agenti nel distretto.

In particolare le grandi *inquisitiones* bresciane tra gli anni Venti e Quaranta del Duecento hanno un precedente, almeno per quanto riguarda le procedure, nelle inchieste dei primi due decenni del XIII secolo, soprattutto in quelle avvenute, per aree circoscritte, durante la podesteria di Lotarengo «de Martinengo» (1217-1218)<sup>20</sup>. Se la prima menzione testimoniale di indagini e di appositi *mensuratores* impegnati a misurare e descrivere territori (letteralmente «scribere terras»)<sup>21</sup> rimanda, forse, agli anni iniziali del Duecento, così come quella di un'inchiesta sul monte Palosso portata avanti durante il consolato primoduecentesco del *dominus* Lanfranco Boccabarle de Pontecarali e soci<sup>22</sup>, molto più precise sono le attestazioni durante l'anno del «de

portata dal momento podestarile) si veda l'importante saggio di P. Grillo, *La frattura inesistente. L'età del comune consolare nella recente storiografia*, in «Archivio storico italiano», 167 (2009), pp. 673-700. Relativamente al periodo si veda anche P. Grillo, *Una fonte per lo studio dei comuni rurali lombardi all'inizio del secolo XII: il poema De bello et excidio urbis Comensis*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne: Italia centro-settentrionale, secoli XII - XIV*, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccinni, G. Pinto, Siena 2009, pp. 59-76. Come si vedrà nelle conclusioni, in questa sede si intende invece restituire al periodo del governo dei rettori forestieri il suo vigore evolutivo, almeno per i centri della Lombardia centro-orientale sottoposti a indagine.

<sup>19</sup> Per il cui valore si rimanda alle parole di Francesconi, *Scrivere il contado* cit., pp. 519-520: «La pratica dell'inchiesta si distinse pertanto dai primi decenni del Duecento come una delle procedure più ricorrenti per assicurare alla giurisdizione comunale importanti blocchi di territorio: l'escusione dei testi, la scrittura dei notai, dei legati papali o degli ufficiali cittadini garantivano a questa procedura di trasmettere un rinnovato sapere del territorio, di fissarne sulla pergamena diritti e contorni che nella loro *facies* probatoria costituivano altrettanti tasselli dell'espansione urbana».

<sup>20</sup> L'iniziativa riguarda in particolare l'area del monte Palosso. Per la sistematizzazione cronologica si veda l'approfondito studio di R. Rao, *Beni comunali e governo del territorio nel Liber potheris di Brescia*, in *Contado e città in dialogo* cit., pp. 171-200, alle pp. 185-187.

<sup>21</sup> L'oggetto dell'inchiesta i sono possedimenti del comune di Brescia nell'area di Asola. BRESCIA LP, doc. 85, *collatio* 354 (1220): «Et Zilius Clare iurar. [così l'edizione] tenere se semper ivisse cum illis qui mensurabant terras comunis Brixie iam sunt transacti .xx. anni vel circa et dicit dictam terram de Pugnolis et de Magazano fuisse designatam mensuratoribus comunis Brixie et mensuratam et scriptam pro comuni Brixie». Si confronti con Rao, *Beni comunali e governo del territorio* cit., p. 185 nota 43.

Martinengo»<sup>23</sup>.

A quest'ultimo si ascrivono provvedimenti quali la nomina di incaricati alla rilevazione di beni comunali («ad terminanda comunia Brixie») di nuovo nell'area del monte Palosso, il censimento delle terre di Canneto che ha dato vita a un primo *Liber terrarum* (uno scrupoloso elenco dei possedimenti nella zona con tanto di estensioni)<sup>24</sup>, l'avvio di una campagna di accertamenti condotte da *designatores* nelle località di Asola e Remedello. Si tratta di strumenti che verranno ripresi nelle inchieste successive, descrizione dei confini, determinazione delle estensioni, preparazione di un'apposita carta (prima definita «non attestata», poi «attestata», infine «instrumentum»)<sup>25</sup> da porre ordinatamente *in libro*.

Per Bergamo uno studio recente ha ricostruito quella che viene opportunamente definita la «preistoria delle inchieste del comune»<sup>26</sup>, che ha le sue radici negli ultimi due decenni del XII secolo e nei primi anni del Duecento. Si hanno allora alcune designazioni di terreni contesi dal comune nei confronti del monastero vallombrosano di Astino (1186 e 1213) e una serie di rilevazioni di appezzamenti di proprietà comunale nei dintorni della città (valle di Astino, forse il «mons civitatis»), decise dalle autorità urbane per poter procedere a remunerative alienazioni (eseguite o forse soltanto progettate)<sup>27</sup>. Tali determinazioni di terreni contribuiranno alla predisposizione di un modello originale di atto scritto, quello delle *calcationes*, che in ambito orobico resterà in uso a lungo.

Le ricognizioni sui diritti fondiari del comune di Lodi seguono lo stesso an-

<sup>22</sup> BRESCIA LP, doc. 116, *collatio* 424 (21 giugno 1232). Il notaio «Dechosalvus Speronarius» giura «quod fuit ad designationem montis Pallozii tempore consulatus dominorum Lanfranci Buccabarle de Pontecarali et Milonis de Sancto Gervasio quondam consulum maior [così l'edizione] communis et eorum sociorum et ex illa designationem scripsit quondam cartam non attestatam sua propria manu». Inoltre tre testimonianze fanno riferimento a un libro «in quo scriptum erat exemplum unum cuiusdam carte atestate sicuti confines Pallozii erant facti et designati in quondam consulatum [così l'edizione] domini Lanfranci Boccabarle de Pontecarali et sociorum», tra cui il Milo «de Santo Gervasio» di sopra, menzionati anche nel doc. 14, *collatio* 46 dell'agosto 1198 quali consoli di Brescia; si veda ancora Rao, *Beni comunali e governo del territorio* cit., p. 186 nota 54.

<sup>23</sup> Ricordato ancora in BRESCIA LP, doc. 116, *collatio* 424 (21 giugno 1232): «Et Graciadeus Tairardi notarius juravit testatur dicit [così l'edizione, ma è ragionevole ritenere che almeno la prima forma sia un errore per iur(atus)]; quod tempore pothestarie [così l'edizione, ma si potrebbe intendere quod fuit tempore] domini Lotheregi [de Martinengo] cum dom. Petro Villani et Albertuculo et Bergamascho de Manducasinis constitutis ab ipsa potestaria ad terminanda comunia Brixie (...) iverunt Pallozium et terminaverunt illum montem Pallozii».

<sup>24</sup> BRESCIA LP, *collatio* 517-565, n. 124: si tratta del *Liber terrarum de emptione castris sancti Zenesi tempore domini Lotheregi de Martinengo potestatis comunis civitatis Brixie*.

<sup>25</sup> Si veda la terminologia nell'inchiesta sul monte Pallozio in BRESCIA LP, *collatio* 424-425, n. 156 (21 giugno 1232).

<sup>26</sup> R. Rao, *Il monte di Bergamo e gli incolti collettivi della città (secoli XII-XIII)*, in *Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, a cura di R. Rao, «Bergomum», 104-105 (2009-2010), pp. 51-74, a p. 58.

<sup>27</sup> A. Mazzi, *Note suburbane con una appendice sui "mille homines Pergami" del 1156*, Bergamo 1892, pp. 138-139.

damento cronologico di quelle bresciane e bergamasche: le prime testimonianze si collocano tra la fine degli anni Dieci del Duecento e il decennio successivo, e una seconda fase si apre a partire dagli anni Trenta, con attestazioni di un apparato documentario a disposizione più organico ed evoluto. Si tratta di accertamenti eseguiti per il recupero o la valorizzazione economica tramite affitto, e più spesso, vendita, di beni comunali, ma, in questo momento e in particolari situazioni (rivendicazioni dei *castra* strategici sul distretto, costruzione di un fossato di derivazione dell'Adda), anche per il loro acquisto.

Così nel 1219 attraverso il podestà bergamasco Sozzo Colleoni si dà luogo alla compera del castello di Zelo Buon Persico, del territorio circostante e di ogni «honor et ius et districtus», contraccambiando il comune locale, rappresentato dai consoli e un buon numero di *vicini loci*, con la forte cifra di 100 lire<sup>28</sup>. Nello stesso anno si procede alla rilevazione di arativi di proprietà comunale siti «in loco et territorio seu fondo loci» di Corno Nuovo (ora Corno Giovine) per cederli in locazione al comune del posto<sup>29</sup>. Il castello di Meleti era già stato ottenuto nel 1207, grazie ai proventi ottenuti da una complessa operazione di prestito a interesse<sup>30</sup>, tuttavia il prezzo d'acquisto ancora tredici anni dopo non era stato saldato<sup>31</sup>. Si noti che la custodia delle fortificazioni, diversamente da quanto accade per Bergamo e Brescia<sup>32</sup>, avviene attraverso castellani appositamente assoldati, saltando, per questa funzione strategica, l'intermediazione dei comuni rurali<sup>33</sup>. Si tratta di una campagna di acquisizioni che funge da prodromo a un'altra di segno opposto, che nel giro di pochi anni, come si vedrà, porterà in primo piano la questione della ricognizione dei beni colletti-

<sup>28</sup> LODI LI, n. 9 (24 marzo 1219).

<sup>29</sup> Il contratto sarà rinnovato dopo 13 anni, al podestà e ai consoli del luogo, al tempo del rettore milanese Amizzo da Soresina. Menzione di entrambi gli atti di affitto si trovano in LODI LI, n. 26, p. 72 (1 aprile 1232).

<sup>30</sup> Gli atti che connotano l'operazione, avvenuta sulla base di un pegno fondiario (la controparte fu la famiglia «de Melletto»), sono in LODI LI, n. 16, p. 44 (22 maggio e 27 luglio 1207) e n. 17, p. 47 (22 maggio 1207).

<sup>31</sup> LODI LI, n. 18, p. 51 (22 ottobre 1220) in cui si dilaziona ancora per quattro anni il pagamento della somma restante (115 lire) e dei relativi interessi (del 7,5% annuo, 18 denari a lira).

<sup>32</sup> Per esempio, il comune di Bovegno nel bresciano nel 1252 ricompensa 4 persone «pro custodia castris de Moso» che fecero a nome del comune di Bovegno in modo che anche in futuro «conservabunt dictum comune indepne de dicta custodia a comuni Brixie», e nel 1278 contribuisce con 30 soldi «pro custodia fortilliziarum» di Iseo: cfr. M. Bazzana, *La pieve di San Giorgio e il comune di Bovegno (secolo XIII)*, Brescia 2004, Appendice documentaria, atto n. 40 (marzo 1252), n. 60 (21 settembre 1278). Così a Bergamo i registri notarili da metà Duecento conservano gli ordini dei magistrati cittadini ad alcuni comuni rurali perché si occupino della difesa e custodia di *castra* e piazzeforti, come si evince dagli esempi dei comuni di Zandobbio, Casteniatello, Almenno discussi in P.G. Nobili, *Alle origini della città. Credito, fisco e società a Bergamo nel Duecento*, Bergamo 2011, pp. 176-179.

<sup>33</sup> Si veda LODI ACL, n. 179 (8 marzo 1243) [ASMI, *Pergamene per fondi*, cart. 187, fasc. 106a (S. Domenico), n. 87] che riguarda la ricompensa di certo Arderico *Catanius de Pozzolto* «pro custodia quam fecerat in castro» di Casale assieme ad altri *superstantes castelorum*, secondo quanto si poteva «invenire in libro comunis Laude».

vi in vista di una loro monetizzazione.

### 1. 2 *Inchieste: dagli anni Venti ai Quaranta del Duecento*

Dal 1221 nei capoluoghi lombardi cominciano sistematiche operazioni di ricerca dei beni comunali nel distretto, giustificate dalla necessità di incrementare gli introiti tramite la rivalutazione delle pigioni e, contestualmente, dalla possibilità di recuperare e stabilizzare i propri diritti. Il “cambio di passo” rispetto alle precedenti rilevazioni si manifesta nell’ampiezza e nella durata delle inchieste e negli esiti documentari che, pur riprendendo alcuni strumenti già noti (le *inquisitiones*, le *calcationes*), condurranno alla stesura di più organici *libri* e registri.

A Bergamo tra 1221 e 1222 il podestà cremonese Lanfranco Moltidenari dispone una norma statutaria per la confinazione dei *comunia* cittadini e suburbani (i confinatori agiranno «ut in statuto comunis Pergami continetur de terris calcandis et terminandis et mensurandis»)<sup>34</sup>. Nello stesso momento promulga altre tre disposizioni che prevedono di verificare quali fondi, i «potheria comunis Pergami», siano affittati, di controllare coi conduttori (almeno con quelli rintracciati, «de inquirendo illos qui debent dare fictum comuni») le scadenze delle pigioni e la regolarità dei pagamenti, infine di apporre «in scriptis» gli elenchi degli affittuari<sup>35</sup>.

Non si tratta di attività meramente verbali o al limite rivolte alla stesura di elenchi rudimentali, ma di funzioni complesse quali la rilevazione dei confini dei fondi tramite sopralluoghi ai loro margini (l’esercizio del *calcare*), l’apposizione di cippi delimitatori (il *terminare*), la misurazione dei perimetri dei terreni (il *mensurare*). L’opera dei misuratori bergamaschi, che costituiscono veri e propri ufficiali comunali<sup>36</sup> detti appunto *calcatores*, consentirà di indire una campagna di esazioni da parte dei tesoriери municipali, i *canevari*, di cui resta traccia delle ricevute di pagamento (*recepta*). Dall’esame di queste ultime («inquirere ficta», «incipere ficta in receptis») si potranno comminare multe ai ritardatari e bandi agli inadempienti<sup>37</sup>. Per le località in cui sono presenti beni municipali liberi, viene conferito mandato al podestà di affittarli «prout melius potuerit»<sup>38</sup>. Nello stesso momento (1221), il Moltidenari dispone per l’apposizione di cippi sulle vie cittadine, partendo dal centro della *civitas* e seguendo il percorso che dalla torre del *Gombeto* conduce a San Vincenzo<sup>39</sup>, stabilendo-

<sup>34</sup> Ricordata in AsDBg, Perg. cap., n. 357 (14 aprile 1221) e CBBg, Perg. n. 1749 (16 novembre 1222).

<sup>35</sup> BERGAMO SV, *collatio* 2019-2020, rubb. 24.3 (2 gennaio 1221), 14.24, 14.6.

<sup>36</sup> I *calcatores* sono agenti «ex officio suo pro ipso comuni» così come in CBBg., perg. 0429 (2 maggio 1233). *Calcatores* appaiono anche nello statuto duecentesco di Vertova (riprodotto in P. Gusmini, *Vertova medievale*, Vertova [Bergamo] 1980, rub. 46).

<sup>37</sup> BERGAMO SV, *collatio* 2020, rub. 14.7.

<sup>38</sup> Ciò avviene a Martinengo, a Palosco, a Cortenuova, a Mornico al Serio, come da BERGAMO SV, rub. 14. 5, *collatio* 2020.

ne così la proprietà municipale.

La seconda ondata di *calcationes* bergamasche comincia nel 1233 con un rettore bolognese, Federico Pascepoveri, che, predisponendo il rilievo di tutte le terre pubbliche entro sei miglia dai confini urbani, darà luogo a una serie di inchieste protrattesi fino al termine delle guerre di Federico II<sup>40</sup>. L'esito degli accertamenti sarà raccolto in un volume, il *Liber calcationum de terris* (sicuramente esistente nel 1251), custodito nel palazzo del comune e a disposizione dei «notarii ad armaria», ossia degli «archivisti» municipali responsabili degli stipi in cui si conservano le scritture<sup>41</sup>.

A Brescia, le inchieste proseguono con ritmo serrato lungo gli anni Venti del Duecento e l'inizio del decennio successivo, riguardando alcune specifiche località del distretto (Asola, Mosio, Mariana, Ponteviso, il monte Palosso, indagate anche in più occasioni), ma con l'intenzione di censire l'intero «pothere comunis Brixie»<sup>42</sup>. Nel 1237, al termine di un quindicennio di serrate e *precise*<sup>43</sup> rilevazioni nel contado, il podestà milanese Goffredo da Pirovano fa *terminare* da specifici ufficiali le vie comprese nella «circha civitatis»<sup>44</sup> quali aree di proprietà municipale. L'operazione si protrarrà per una decina di anni e vedrà l'apposizione dei soliti cippi che vengono «positi et fixi» a delimitare le strade di proprietà pubblica. La descrizione dei confini confluirà in singoli strumenti che, nel 1249, organizzati secondo il perimetro delle porte cittadine, daranno forma a un generale *Liber de viis factis et designatis*, che verrà ricompreso nel *Liber potheris*<sup>45</sup>.

Il comune di Lodi innanzitutto si avvale di un'inchiesta *ad hoc* (1221) sulla situazione dei diritti sul castello («et locus et villa et territorium») di Monbrione. Ordinata dal podestà milanese Giordano «de Setara», essa verrà condotta tra i concessionari, i rappresentanti della famiglia «de Vignate», ma an-

<sup>39</sup> AsDBg, perg. cap. n. 357 (14 aprile 1221).

<sup>40</sup> BCBg., perg. 0429 del 2 maggio 1233. Inoltre si veda Rao, *Il monte di Bergamo* cit. p. 60 per l'inchiesta dal 1249 promossa da Girardo Lupi di Parma e del 1251 sotto il podestà Mauro Beccaria di Pavia, che porterà alla stesura di un apposito *liber*.

<sup>41</sup> CBBg, Perg., n. 929 (28 febbraio 1290) con riferimento al *Liber calcationum* dell'anno 1251 scritto da Rogerio Falavelli e visto da Lanterno di Crema «notarius ad suprascripta armaria pro comuni Pergami» e ASBg FN, c. 2 r. 1, p. 82 (9 dicembre 1281), notaio Gatti, rogato «in camera armariorum comunis Pergami». Sulla *camera armarii* di Lodi, citata dal 1258, si rimanda a A. Grossi, *Il liber iurium del Comune di Lodi*, in LODI LI, pp. LXVIII-LXI.

<sup>42</sup> Si rimanda alla particolareggiata analisi in Rao, *Beni comunali e governo* cit., in specie la tabella alle pp. 187-188 e le considerazioni alle pp. 191-192.

<sup>43</sup> L'espressione è nell'ordine delle rilevazioni per Mosio riprodotto in BRESCIA XIII, *collatio* 115, con l'eccezione «salvo quod de terris que sunt ultra Oleum non teneatur potestas precise de eo quod comode fieri non posset propter periculum guere».

<sup>44</sup> BRESCIA 1313, rub. 123, *collatio* 501 (1237-1249).

<sup>45</sup> Per un inquadramento dell'importante *liber iurium* bresciano nel contesto norditaliano, assieme a quelli lodigiano e mantovano, si rimanda qui solo alla sintesi di P. Merati, *I libri iurium delle città lombarde: geografia, cronologia, forme*, in *La costruzione del dominio cittadino* cit., pp. 123-152.

che tra i *vicini del posto*<sup>46</sup>. Datata al 1228-1229 resta la descrizione, avvenuta ancora una volta secondo le testimonianze degli abitanti («per verba vicinorum»), delle terre di San Martino in Strada, con cui il podestà milanese Ardigotto Marcellini intendeva dirimere i contrasti tra più soggetti, locali e non<sup>47</sup>. Le attenzioni delle autorità comunali si volgono poi ai possedimenti all'estremità meridionale del distretto, a Corno Nuovo, e al Comunello oltre l'Adda. In particolare, in quest'ultima località il podestà, il bresciano Umberto da Gambara, acquista a più riprese nel 1230 alcuni appezzamenti per costruirvi un fossato<sup>48</sup>. Si tratta dell'unica acquisizione di terreni disposta in quegli anni dai rettori di Lodi, oltre a quelle incamerate per i debiti di cittadini e distrettuali. Infatti, in caso di insolvenza dei locatari il comune procedeva attraverso propri *extimatores* all'esecuzione forzata dei beni<sup>49</sup>.

È tuttavia la necessità di venir incontro alle proprie inadempienze («pro solvendo debito comunis Laude»)<sup>50</sup> con la monetizzazione di possedimenti collettivi, tramite vendita ma anche affitto, a fornire l'impulso alle campagne di accertamento sul territorio. In particolare nel triennio tra 1228 e 1231, l'autorità centrale di Lodi, ossia il podestà milanese Ardigotto Marcellini e quello bresciano Umberto da Gambara, organizza le dismissioni (*dationes*) di ogni terreno del comune «tam affictato quam diffictato [*così l'edizione*]», nominando un apposito personale. Si tratta di sei personaggi «electi (...) ad solvendum terciam partem tocuis debiti comunis»<sup>51</sup> e di venti scelti dal podestà «ad possessiones comunis in solutum dandas» a quei creditori muniti di strumenti di debito da recuperare<sup>52</sup>. Una delle località in cui il comune deteneva *fictualicia* è Selvagreca sotto Zonavigo, con prati, terreni da roncare e diritti di decima, che concedeva in più tempi ai privati (restano atti tra il 1211 e il 1245)<sup>53</sup>, ma possessioni affittate erano anche presso la città, oltre l'Adda<sup>54</sup>.

Ricognizioni simili sono quelle ordinate negli stessi anni dai magistrati comunali su richiesta dei proprietari, in particolare dell'episcopato. Si noti come ogni volta ci si avvalga delle comunità locali: prima di indefiniti gruppi di *vicini*, poi dell'intero comune con la responsabilità dei consoli del luogo<sup>55</sup>. Tut-

<sup>46</sup> LODI LI, n. 22 (10 marzo 1221). Il castello era già stato ceduto al Comune dai *de Vignate* nel 1192, come da LODI LI, n. 21, p. 55 (5 agosto 1192).

<sup>47</sup> A disputarsi i terreni sono gli abitanti di Trebiano, i capitani di Melegnano, esponenti della chiesa locale, come da LODI CDL, n. 288 p. 299 (3 settembre 1228); LODI CDL, n. 289, p. 299 (14 febbraio 1229), in cui si ha l'inserimento degli Scottoni tra i beneficiari della decima. Atto trascritto anche in LODI ACL, n. 117.

<sup>48</sup> LODI LI, n. 30 p. 79 (10 giugno 1230) e n. 31, p. 81 (30 dicembre 1230).

<sup>49</sup> LODI LI, n. 10 (27 febbraio 1223), forse n. 23 (24 dicembre 1225, esecuzioni di beni «pro blava quam [il creditore] comuni Laude debebat»).

<sup>50</sup> LODI SV, rub. 210, p. 578: «Super possessionibus comunis datis in solutum creditoribus comunis».

<sup>51</sup> LODI SV, rub. 211, p. 582: «De possessionibus comunis datis creditoribus comunis».

<sup>52</sup> LODI SV, rub. 210, p. 578: «Super possessionibus comunis datis in solutum creditoribus comunis».

<sup>53</sup> Si veda LODI ACL, n. 111 (1 ottobre 1227) e n. 1245 (26 maggio 1245) in cui vengono enumerati almeno 4 affittuari.

<sup>54</sup> Notizia in LODI LI, n. 10 (27 febbraio 1223).

tavia si procede anche a inchieste generali dei possedimenti dei *vicini* di un certo luogo, probabilmente indette a scopi fiscali, come quella ancora al tempo della podesteria del milanese Petraccio Marcellini (1232). In tal occasione nella documentazione si fa riferimento al *Liber comunis Laude* custodito «in camera comunis Laude», e in particolare, «in scrineo canevariorum comunis Laude», in cui vengono iscritti tutti i possedimenti rilevati per gli abitanti di Paullo («in quo libro manifestate sunt et scripte omnes possessiones hominum de Paulo») <sup>56</sup>, ma che si può ragionevolmente ritenere contenesse anche rilevazioni relative ad altre località.

La cronologia delle dismissioni di beni collettivi mantovani è sovrapponibile a quella bresciana e bergamasca <sup>57</sup>: una prima campagna di alienazioni è testimoniata per lo scorcio del XII secolo (1199-1202), portata avanti da ufficiali «ad nemora [et terras] comunis Mantue vendenda pro debitis comunis solvendis constituti» <sup>58</sup>, in particolare quale *emendatio* dei danneggiati nella guerra con Verona e Modena nel 1199. A ciò farà seguito un'altra campagna di alienazioni negli anni Venti del Duecento per alcune specifiche località del contado <sup>59</sup>. Nel 1217, ad ogni modo, i *procuratores* del comune erano incaricati d'ufficio quali «cognitores et inquisitores (...) rerum que ad comune pertineant que essent occupate seu detenute vel invase» <sup>60</sup>. L'inchiesta mantovana prevede anche una ricognizione delle scritture contenute in registro (indicate letteralmente come «in carta cartulariorum») e prodotte nei cinquant'anni precedenti, che sanciscono i possessi comunali, la distruzione di quelle «que lederent publicam utilitatem», e il ritorno *in commune* delle proprietà occupate da terzi <sup>61</sup>. Metodi e lessico delle *inquisitiones* penetrano a livello locale e sono impiegate a scopi fiscali. Già a metà XIII secolo in occasione dell'estimo del comune di Governolo gli statuti locali prevedono la nomina di addetti a «invenire et inquirere bona super terram», ossia a rilevare coltivi, sedimi, edifici <sup>62</sup>.

### 1. 3 Dalle inquisitiones ai riordinamenti

<sup>55</sup> Si veda *infra* per un esempio locale.

<sup>56</sup> LODI ACL, n. 123 (giugno-dicembre 1232) [ASTO, Benefizi stranieri per A e per B, marzo 2, fasc. Paullo, n. 18].

<sup>57</sup> M. Vaini, *Dal comune alla signoria: Mantova dal 1200 al 1328*, Milano 1986, p. 31 e note; P. Torelli, *Un comune cittadino in territorio a economia agricola*, I, Mantova 1930, pp. 257-258 e II (*Uomini e classi al potere*), a cura di V. Colorni, Mantova 1952, pp. 268-274 (*Appendice*), con il riferimento a numerose dismissioni di beni tra 1200 e 1202 (registri nn. 4-6, 8, 12, 13).

<sup>58</sup> P. Torelli, *Regesto mantovano: le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri mantovani soppressi*, Roma 1914, atti n. 651 alle pp. 410-411 e n. 652 alle pp. 411-412.

<sup>59</sup> Tra 1222 e 1229 si hanno alienazioni di terre comunali per le località di Corno della Cipata (oggi Lunetta), Campomalo, Poletto, come da Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, p. 38.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 39.

<sup>61</sup> Torelli, *Studi e ricerche di diplomazia comunale* cit., p. 320 nota 2.

<sup>62</sup> Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 162-163.

L'*adequatio* del territorio bergamasco, sostanzialmente compiutasi nel quarto decennio del XIII secolo, si innesta sulla divisione in quattro partizioni (dette «facte»<sup>63</sup>) e accompagna la riorganizzazione del territorio cittadino, a sua volta frazionato in quattro «porte»<sup>64</sup> cui corrisponde ciascun settore del contado. Queste quadripartizioni esterne, le «facte de foris», sono poi da «adequari et ad equalitatem reduci», attraverso una precisa definizione dei confini<sup>65</sup>. I quadranti bergamaschi vengono così descritti nei loro confini lineari e i «comunia de foris» che ne fanno parte sono raccontati in appositi elenchi: per esempio la *facta* di sant'Andrea abbraccia tutto il nordest del distretto, dalla strada che va per la valle Seriana a ovest a quella per Castelli Calepio a sud e il lago d'Iseo a est, includendo 57 comuni, salvo le unioni<sup>66</sup>. Nello stesso momento (1230-1234) le comunità del contado, attraverso gli strumenti formali e materiali offerti dalle *calcationes*, sono sollecitate dal podestà cittadino perché determinino con precisione il proprio territorio, distinguendolo da quelli delle comunità contermini (l'ordine è quello di «determinare et distinguere teritorium ipsius loci (...) a teritoriis aliorum locorum circumstantium»), e stendano appositi strumenti di confinazione<sup>67</sup>.

A Brescia nel primo Duecento si ha certamente una divisione della città per «quadre» con svariati compiti, elettivi<sup>68</sup>, di ripartizione dei carichi fiscali (enumerati in fodri, dazi, mutui forzosi, altri «gravamina pecuniae» cui si aggiunge l'obbligo di fornitura di cavalli da guerra)<sup>69</sup>, di computo degli estimi. Queste suddivisioni in base al dettato statutario sembrano anche proiettarsi all'esterno

<sup>63</sup> BERGAMO 1331, *collatio* 2, rub. 52, p. 57 che fa riferimento esplicito alla *Statutum Vetus* prima *Collatio* dai capitoli 105 ai 108 (ora perduti).

<sup>64</sup> Si veda BERGAMO 1331, *collatio* 2, rub. 34, «De Plorzano et Longullo et adequatione et diffinitione portarum et factarum vicinanciarum civitatis et districtus Pergami», che fa riferimento diretto alle, ora perdute, norme contenute «in veteribus statutis» dalla rubrica 77 alla 104, poi qui riprodotte. I confini delle ripartizioni cittadine, le porte di Sant'Alessandro, San Lorenzo, Sant'Andrea e Santo Stefano, sono descritti linearmente nelle rubb. 27-30, pp. 38-41, cui segue l'enunciazione dei confini delle vicinie urbane (rubb. 31-51).

<sup>65</sup> BERGAMO 1313, *collatio* 2, rub. 26: «De adequatione et diffinitione portarum et factarum et vicinanciarum civitatis et virtutis Pergami».

<sup>66</sup> BERGAMO 1331, *collatio* 2, rub. 55, p. 60.

<sup>67</sup> A. Mazzi, *I confini dei comuni del contado. Materiali per un atlante storico del Bergamasco*, in «Bergomum», 16 (1922), pp. 1-50; P.G. Nobili, *Appartenenze e delimitazioni. Vincoli di vicinanzia e definizioni dei confini del territorio bergamasco nel secondo terzo del Duecento*, in «Quaderni di Archivio bergamasco», 3 (2010), pp. 25-60, alle pp. 44-58; P.G. Nobili, *Comuni montani e istituzioni urbane di Bergamo nel Duecento. Alcuni casi di un rapporto dal difficile equilibrio*, in *Bergamo e la montagna nel Medioevo* cit., pp. 75-106, pp. 89-94.

<sup>68</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 162 («Item quod nullus officialis gentillium qui non habitet in civitate si non eligerit quadram non eligatur ad aliquod offitium comunis de illis officiis comunis que eliguntur per quadras») e *collatio* 163 («Item quod nullus episcopatus Brixie possit eligi in aliquo offitio ordinario Brixie, nisi eligerit quarterium in quo debeat eligi»). Si tratta di una rubrica che sta tra altre due di argomento omogeneo datate una 1253 e l'altra 1231.

<sup>69</sup> Comprendendo ciascuna quadra urbana più *quarteria* così come le *facte* cittadine bergamasche

della cerchia urbana, comprendendo le «terrae de Brixiana»<sup>70</sup>.

Anche a Mantova la quadripartizione del territorio cittadino viene estesa al contado, attraverso la solita assegnazione di un certo numero di *villes* a ciascun quartiere urbano, secondo quanto espressamente menzionato dagli statuti<sup>71</sup>. L'occasione è fornita dal calcolo per i risarcimenti delle trasferte ai ministeriali del comune, eseguito in base alle miglia di distanza dal capoluogo. Tuttavia l'elencazione, col riportare oltre le distanze la pertinenza di ciascuna località a uno dei quartieri urbani, ha un valore anche giurisdizionale e, probabilmente, fiscale<sup>72</sup>.

Molto precoce è per Lodi la rilevazione dei confini cittadini, con la nomina nel 1211 da parte del podestà milanese Ugo Prealone di quattro addetti a determinare il territorio urbano e a recintarlo (secondo l'azione di *pallificare*), in modo da sancire in perpetuo la proprietà municipale<sup>73</sup>. L'esito del rilevamento sarà un *publicum instrumentum*, in cui iscrivere il territorio del «comune Laude» compreso all'interno del tracciato rilevato («inter istos terminos») e palificato. La città viene poi ripartita in *vicinie*, ciascuna guidata da due consoli e da un gonfaloniere, dai compiti di organizzazione militare («in unaquaque vicinia sit una societas de armis»)<sup>74</sup>, ma anche di controllo del commercio locale, come si vedrà in seguito. Rispetto ai tre casi di sopra, non sembra che questa ripartizione sia estesa al contado, in cui le località continuano a esser stimate individualmente.

Venendo agli anni oltre metà secolo, è utile effettuare un parallelismo tra i due comuni centrali dell'area in esame, quelli, almeno allo stato delle fonti, più attivi in tema di cognizione e riordinamento dei contadi. Infatti, subito posteriore al *Liber calcationum* bergamasco del 1251, una norma statutaria del 1253 impegna il podestà, con quattro aiutanti e tre *magistrati*, a definire *precise* le frontiere settentrionali del distretto<sup>75</sup>, producendone scrittura apposi-

comprendono più *vicinie*. *Quarteria* e *vicinie* costituiscono le unità di ripartizione tra i fuochi e di riscossione. Per Brescia si veda BRESCIA 1313, *collatio* 1802, rubb. IV e V; per Bergamo si rimanda allo studio di G. Caminiti, *La vicinia di San Pancrazio a Bergamo. Un microcosmo di vita politico-sociale (1283-1318)*, Bergamo 1999 e in particolare pp. 114-117.

<sup>70</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 12 (non datato sta tra 1277 e 1249) corrispondente a BRESCIA 1313, *collatio* 1802, rub. 4: «Quod tota civitas et omnes gentiles, qui scripti erant ad quadras et ad quadram, sint et habeant unum et idem corpus». Si veda poi il *Liber de usanciis*, settimo libro degli inediti *Statuta Communis civitatis Brixie* del XIII secolo, edito in I. Bonini Valetti, *Il libro «de usanciis» del Comune di Brescia*, in *Contributi dell'istituto di storia medioevale*, II, *Raccolta di studi in memoria di Sergio Mochi Onory*, Milano 1972, pp. 267-316, che nelle norme sugli stimatori del comune (le prime risalgono al 1195), rub. 86, p. 258 ricorda che gli stimatori sono quattro, uno per quartiere, e faranno «exstimationes, et venditiones (...) per suum quarterium» ma anche «per episcopatum tantum ad suum quarterium pertinencia».

<sup>71</sup> Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 316-317; MANTOVA SB, libro 7, rub. 50, p. 365: «De miliaris villarum».

<sup>72</sup> M. Vaini, *Gli statuti di Rinaldo e Botirone Bonacolsi*, in MANTOVA SB, pp. 39-85, pp. 49-52.

<sup>73</sup> LODI SV, rub. 40, p. 558: «De palificazione Comunis».

<sup>74</sup> LODI SV, rub. 87.

ta («et cum eorum consilio redigere in scriptis»). L'attività esplorativa («ire et vedere et cercare omnes frontieras») è motivata da scopi militari, specie in relazione alle aree contese d'Averara e del lago d'Iseo. È infatti esplicitato che i momenti della rilevazione dei confini, da effettuarsi sul posto, e della confezione dell'atto sono atti preparatori alla munizione dei terreni («quomodo (...) possint infortiri ipsi confines districtus»).

Pertanto, in ambito bergamasco, quello in cui il meccanismo è più evidente, le *calcationes* municipali, dopo esser entrate «a far parte del lessico amministrativo del comune»<sup>76</sup>, vengono impiegate con obiettivi diversi: valorizzazione dei fondi affittati (inchieste del 1221), monetizzazione dei terreni tramite loro alienazione (calcazioni del 1233, indette per il motivo «vendendi de terris (...) pro debitis (...) solvendis»)<sup>77</sup>, fortificazione delle frontiere (rilevazioni del 1251). A ciò si accompagna la compilazione di registri di confinazioni, cioè il *Liber calcationum* delle proprietà municipali sopra ricordato, ma anche, probabilmente (la fonte è quattrocentesca), il cosiddetto *Liber instrumentorum confinium territorii Pergamensis* composto dalle carte confinarie infra-distrettuali prodotte dai singoli comuni rurali<sup>78</sup>.

Come detto, il parallelismo più stringente con la situazione bergamasca si ha con quella bresciana: dopo alcune inquisizioni per ambiti territoriali limitati, le inchieste generali nelle due città iniziano praticamente nello stesso momento (nel 1220-1221), proseguono a ritmo serrato per un quindicennio (fino al 1234) e, subito dopo la conclusione delle guerre di Federico II, sono riprese per una riscrittura e aggiornamento in registro. Così nel 1251 per Bergamo viene prodotto il già ricordato *Liber calcationum de terris comunis Pergami*<sup>79</sup>, mentre a Brescia al 1255 risale il *Registrum comunis Brixie*, meglio conosciuto col nome di *Liber potheris*.

Entrambi i comuni eseguono ricognizioni sistematiche del loro patrimonio, sia nel circuito cittadino, sia nella cintura di comuni prossimi alla città, sia nel distretto. Differente è soltanto la modalità di penetrazione sul territorio. A Brescia ci si affida prevalentemente alla ricognizione delle proprie numerose proprietà fondiarie (in allodio, in feudo alle comunità, governate dai gastaldi comunali). A Bergamo, invece, alle inchieste patrimoniali si affianca un processo di *adequatio* dei confini tra i comuni rurali. Analoghi restano tuttavia i fini

<sup>75</sup> L'attività sarà condotta «a clusa de Leuco (...) usque ad Sarnicum», come a dire lungo tutta la frontiera settentrionale bergamasca, come da *additamenta* a BERGAMO SV, Excerptum, *collatio* 2066 (ordinamento del 2 luglio 1253).

<sup>76</sup> Rao, *Il monte di Bergamo* cit., p. 60.

<sup>77</sup> CBBg, Perg., n. 444 (7 dicembre 1233): «vendendo de terris et possessionibus comunis Pergami pro debitis ipsis comunis Pergami»; ASDBg, Perg. Cap., n. 157 (9 maggio 1233).

<sup>78</sup> A. Mazzi, *Lo statuto di Bergamo del 1263*, Bergamo 1902, p. 25 nota 97; Mazzi, *I confini dei comuni* cit., pp. 7-8.

<sup>79</sup> Ancora in CBBg, Perg., n. 929 (28 febbraio 1290), in cui «Lanternius de Crema notarius ad superscripta armaria pro comuni Pergami constitutus vidit et legit unum librum calcationum factarum de terris comunis Pergami et comuni Pergami pertinentibus» all'anno 1251 scritto da Rogerio Falavelli «tempore dominatus domini Mauri de Beccaria Papie honorabilis Pergami potestatis in quo vidit sic contineri».

dei due processi, la loro destinazione (produzione di *instrumenta* poi confluiti in libri e registri) e i loro protagonisti, dal livello dirigenziale, il podestà, agli esecutori principali, gli *electi super inquirendis*, gli *inquisitores*, i *calcatores*, infine al livello locale, i consoli delle comunità rurali, i *convicini*, i *vicini designatores*, gli *homines* che sono stati costretti alle designazioni («*astrikti ad designandum*») <sup>80</sup>.

## 2. Territorialità e appartenenze attraverso gli statuti

### 2. 1 *L'adequatio in atto*

L'*adequatio* dei distretti risponde a logiche di gestione amministrativa e fiscale (comparto per cui relativamente al Duecento una recente storiografia ha chiarito potenzialità e limiti) <sup>81</sup>, in relazione alle aspettative dei cittadini, essenzialmente proprietari fondiari e prestatori, ma soprattutto delle autorità comunali. Queste ultime, infatti, parevano ben consapevoli del legame tra capacità di prelievo, efficacia nella mobilitazione delle forze periferiche, intensità di controllo giurisdizionale-militare del distretto e una conoscenza quanto più particolareggiata possibile dei territori e dei loro abitanti. Ai tradizionali compiti affidati dal XII secolo dai governi comunali alle comunità locali, riassunti nella triade costituente gli *onera rusticana* («l'*impôt*, l'*ost* et la *corvée*») <sup>82</sup>, ora ne vengono aggiunti altri relativi a una pluralità di materie di interesse urbano: giustizia criminale, protezione delle proprietà, trasferimenti fondiari, controllo dei commerci, perseguimento giudiziale degli inadempienti.

Ciascuna delle norme emanate dai governi cittadini prevede l'individuazione di ambiti ben definiti – territoriali e sociali – cui si intendono applicabili, e la costituzione nel territorio distrettuale di organizzazioni, i comuni rurali, predisposte ad attuarle. Inoltre, ognuna di esse vede coinvolti tanto i consoli e al-

<sup>80</sup> L'espressione è sia in BRESCIA LP, *collatio* 251-254 e riguarda consoli e *vicini* di diversi comuni (Mosio, Asola, Casaloldo, Redondesco) che nella seconda metà degli anni Venti del Duecento sono costretti a designare «*totum potherum comunis Brixie*» usurpato e occupato. Stessa espressione si trova nell'atto di determinazione dei confini del 1234, cui sono stati costretti i *vicini* dei comuni di Almé e di Sorisole; l'atto è analizzato in Nobili, *Appartenenze e delimitazioni* cit., pp. 51-53. In entrambi i casi l'imposizione proviene dal podestà cittadino.

<sup>81</sup> Per il tema della fiscalità duecentesca e tardo comunale sono obbligati i riferimenti a M. Ginatempo, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia postcomunale*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. Mainoni, Milano 2001, pp. 125-220; P. Mainoni, *A proposito della "rivoluzione fiscale" nell'Italia settentrionale del XIII secolo*, in «Studi storici», 44 (2003), pp. 5-42; P. Mainoni, *Sperimentazioni fiscali e amministrative nell'Italia del nord (secoli XII-inizio XIII)*, in *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella Societas Christiana (1046-1250)*, a cura di G. Andenna, Milano 2007, pp. 705-759.

<sup>82</sup> Si rinvia all'analisi di F. Menant, *Campagnes lombardes du Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X<sup>e</sup> au XIII<sup>e</sup> siècle*, Roma 1993, pp. 525-544.

tri ufficiali locali quanto i singoli *vicini*, presupponendo l'appartenenza di ciascun abitante del contado a questa o quella comunità, allo stesso modo degli appezzamenti fondiari e degli incolti, che «pertinent» e «pertinere debent» al territorio di un solo e determinato comune rurale.

Questa ondata di disposizioni fa parte della originaria compilazione statutaria dei comuni cittadini che, come noto, risale alla prima metà del Duecento (Lodi, Bergamo), o ai suoi ultimi decenni (Brescia), conservando quest'ultima tuttavia una serie di norme emanate a partire dai primi anni del secolo<sup>83</sup>. All'inizio del Trecento datano le successive statuizioni, signorili o protosignorili, per Brescia (1313) e Bergamo (1331), che riproducono, riprendono e modellano gran parte delle norme precedenti, e per Mantova (circa 1311), i primi statuti conservati per quest'ultima città, anch'essi tuttavia dipendenti dai duecenteschi *Statuta antiqua comunis Mantue*. Riferimenti all'esistenza di questa ultima raccolta appaiono fin dal 1202, e riordinamenti della compilazione sono attestati nel 1217, 1233 e, nella seconda metà del secolo, sotto il capitanato del popolo di Pinamonte Bonacolsi<sup>84</sup>.

Si tenga poi presente che, come autorevolmente sostenuto, le norme statutarie «da sole non danno mai il quadro del funzionamento effettivo della macchina comunale»<sup>85</sup> e, piuttosto, offrono del contado quella che viene definita «un'immagine di disciplinamento e organizzazione omogenea» che tuttavia appare «fortemente ideologizzata» (così come è stato affermato per la bergamasca, ma la definizione è estensibile anche ad altrove)<sup>86</sup>. Ad ogni modo, per dirla ancora con le parole di Giorgio Chittolini, «colpisce tuttavia, in molte delle

<sup>83</sup> Per un quadro si veda ancora Grillo, *Statuti cittadini e governo del territorio* cit., pp. 57-60. Per le compilazioni bergamasche A. Padoa Schioppa, *Brevi note sugli statuti bergamaschi e lombardi*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, a cura di M. Cortesi, Bergamo 1983, pp. 45-49. Sulle compilazioni bresciane e in particolare su quella inedita del 1293 si veda ora la particolareggiata analisi di C. Bonazza, *Istituzioni comunali e ordinamenti statuari al tempo di Berardo Maggi tra mutamenti e continuità*, in *Berardo Maggi, principe della Chiesa al crepuscolo del Medioevo*, in stampa, pp. 131-174 [ringrazio l'Autore per la consultazione].

<sup>84</sup> Per la dicitura *Statuta antiqua Comunis Mantue* si rimanda a Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., p. 323 nota 11. Per la discussione su questo importante tema si veda Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica* cit., p. 108 («la piccola parte aggiunta al vecchio corpo del sec. XIII è riconoscibilissima»); E. Dezza, *Statutum et arbitrium*, in *MANTOVA SB*, pp. 13-37, pp. 18-19; I. Lazzarini, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, 1991, pp. 381-418, pp. 387-392 (1115-1313: la normazione statutaria in età comunale); G.M. Varanini, *I notai e la signoria cittadina. Appunti sulla documentazione dei Bonacolsi di Mantova fra Duecento e Trecento (rileggendo Pietro Torelli)*, in «Reti Medievali - Rivista», 9 (2008), <[www.rivista.retimedievali.it](http://www.rivista.retimedievali.it)>, p. 5 secondo cui «Isabella Lazzarini ha portato a termine con successo [la] rilettura degli statuti comunali di Mantova di età bonacolsiana: dimostrando, contro l'interpretazione un po' rigida e meccanica che considerava lo statuto "signorile" come il prodotto di una "cultura politica" autoritaria e verticistica, come in realtà lo statuto riformato nel 1313 (...) sia uno statuto impregnato di "cultura" comunale e cittadina».

<sup>85</sup> G. Chittolini, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in «Archivio storico italiano», 160 (2002), pp. 47-78, p. 51.

redazioni degli statuti urbani lombardi che ci sono pervenuti la larga diffusione delle medesime norme, tanto da far riconoscere orientamenti normativi molti simili, e tali da configurare un modello in buona misura unitario».

Delle disposizioni relative all'organizzazione territoriale qui sotto analizzate emergono, rispetto ai sistemi precedenti, i caratteri dell'omogeneità e dell'originalità, la sincronia nell'impiego nei diversi distretti, la perdurante validità fin dentro il periodo signorile<sup>87</sup>. Più che testimoniare su intensità e successo della loro attuazione (parziale o generale, effettiva o soltanto progettata), tali caratteri rassicurano sull'unicità del modello che li informa, e questo è motivo decisivo ai fini del presente contributo. L'analisi degli ambiti in cui è istituita la competenza territoriale e comunitaria dei comuni rurali può quindi prendere avvio, a partire da un tema d'immediato interesse generale qual è quello della protezione dei beni fondiari, cittadini e non solo, ubicati nel contado<sup>88</sup>.

## 2. 2 Tutela delle proprietà

A Bergamo un ordinamento di inizio XIII secolo aggiornato già nel 1221<sup>89</sup> attribuisce agli abitanti dei comuni rurali, intesi come qualunque organizzazione su base territoriale (*villa, locus, contrada*) di otto fuochi che non dipende da alcun altro soggetto amministrativo («sub iure alicui universitatis»), la responsabilità al risarcimento dei danni inflitti da sconosciuti ai beni situati nel loro «terretorium vel vicinancia». La norma, che oltre i *vicini* coinvolge anche nobili e cittadini residenti nel contado da almeno tre anni, si aggiunge all'obbligo di istituire guardie campestri (i *camparii*) per custodire *res* e *bona* nel «terretorium seu convenientia» delle comunità e multare gli autori dei danneggiamenti<sup>90</sup>. Le due disposizioni sono rivolte espressamente ai possedimenti di cittadini e *gentiles* ovunque ubicati nel contado e presuppongono una rigida territorialità delle responsabilità locali, tanto che se i *vicini* del comune interessato non dispongono di sufficienti risorse ai rimborsi saranno costrette le comunità confinanti, i «loca [*qui per comunia locorum*] et vicinie proximiora et collateralia»<sup>91</sup>.

<sup>86</sup> Scharf, *Bergamo e il suo contado* cit., pp. 201-225, p. 225. Sullo scarto tra intenzioni (e predisposizione di strumenti) di pieno controllo e giurisdizione del territorio e le effettive realizzazioni (che tuttavia non obliterano le «consapevolezze e volontà molto precise» di «provvedimenti amministrativamente importanti») si vedano le riflessioni di Varanini, *L'organizzazione del distretto* cit., pp. 151-152.

<sup>87</sup> Si richiama ancora Chittolini, *La validità degli statuti cittadini* cit., pp. 74-75.

<sup>88</sup> Tanto importante da essere stato posto quale motivo fondativo dei comuni rurali (bergamaschi) in G.P.G. Scharf, *La difesa della proprietà negli statuti medioevali della montagna bergamasca*, in *Bergamo e la montagna* cit., pp. 137-148.

<sup>89</sup> BERGAMO SV, rub. 26, *collatio* 1940.

<sup>90</sup> BERGAMO SV, rub. 16, *collatio* 1992. A ulteriore tutela le terra di *cives* e *gentiles* sono poste tra le *convenientia* dei rustici, rub. 14, *collatio* 1991.

Anche a Brescia, con valore dal 1206, per i risarcimenti dei danni commessi *furtive* i *consules terrarum* possono agire, «nullo sindaco requisito», nei confronti degli uomini abitanti «in illa terra et loco»<sup>92</sup> in cui il fatto è avvenuto, *rustici* ma anche *milites* ed ecclesiastici. A ciò si aggiunge l'obbligo di sorveglianza per gli incendi, demandata ai «comunia et universitates Brixiane» rispetto sempre ai loro territori e che comprende l'arresto dei responsabili<sup>93</sup>. A ulteriore tutela dei *cives* proprietari, i loro possedimenti «in aliqua terra brixiana» devono venir *designati* (ossia mostrati ai possessori che lo richiedono) dagli uomini del comune rurale nel cui territorio sono ricompresi. I giudici cittadini, tramite sequestri di beni e altri rimedi possono costringere a tale *designamentum*, che terminerà con la redazione di un apposito atto<sup>94</sup>.

La «virtus Brixie» (o la «tota guarda Brixiae», come detto altrove) appare quindi frazionata in microterritori in cui vale l'esclusiva responsabilità delle comunità locali. Traccia dell'applicazione del meccanismo si ha in una serie di ordini di designazione emessi dagli assessori di Brescia nella seconda metà del Duecento e diretti ai rettori (consoli, podestà locali, anziani) di alcuni comuni del contado. Le direttive fanno riferimento ad appezzamenti che si trovano letteralmente «in vestris territoris», «in terra et territorio vestro», «in vestris territoris et pertinentibus (*così l'edizione che segnala l'anomalia*)», e persino «in locis et territoris et districtu terrarum vestrarum»<sup>95</sup>, ossia nella piccola circoscrizione, il *districtus* rurale, che fa capo a un determinato comune di rustici.

Pure le «terre et possessiones», in particolare prati e boschi, del contado mantovano («que sunt in episcopatu Mantue et districtu») godono della tutela da parte dei rappresentanti dei «comunia villarum» nel cui ambito sono ricomprese (letteralmente «que sint in guarda et territorio [...] ville»)<sup>96</sup>. L'impegno alla custodia dei fondi, specie quelli di proprietà cittadina, è tanto rilevante per i consoli rurali che, a nome delle loro comunità, annualmente questi ulti-

<sup>91</sup> BERGAMO 1331, *collatio* 9, rub. 17 I corrispondente a Bergamo *collatio* 9, rubb. 26-27.

<sup>92</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1666, rub. 55.

<sup>93</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1668, rub. 70.

<sup>94</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1747, rub. 101, «Quod comunia debeant designare possessiones civibus» e *collatio* 1778, rub. 220, «Quod comunia Brixiane teneantur designare in scriptis possessiones, ficta, honores et iurisdictiones»: Si noti come al soggetto richiedente basti l'affermazione che un terreno (o affitto, decima, onore) di cui ha titolo possa *pertinere* a una certa «terra Brixiana» per far iniziare la procedura di *designamentum*.

<sup>95</sup> Si vedano gli atti pubblicati in Appendice a P. Merati, *Comunicare con il contado. Le lettere dei rettori di Brescia ai comuni rurali (XIII secolo)*, in *Contado e città* cit., pp. 141-170, doc. citati nell'ordine: n. 5 (1273, lettera indirizzata al comune di Paratico, Torbole et *omnibus comunalibus Brixiane*), n. 7 (1278, comune di Villa), n. 11 (1283, comuni di Trenzano, Boccaglio e Fiumicello) e n. 1 (1263, secondo il regesto accluso all'edizione si tratta dei comuni di Pozzolengo, Rivoltella, Padenghe, Manerba del Garda, «Sanctum Proguillum», San Felice di Scovolo [oggi San Felice del Benaco] e Scovolo [oggi Portese]).

<sup>96</sup> MANTOVA SB, libro 10, rub. 61, p. 411: «De terris extra tria miliaria custodie proximioris ville assignandis».

mi ne dovevano promettere l'adempimento al podestà cittadino<sup>97</sup>. Allo stesso modo, il danno cagionato da ignoti a vigne, coltivi e alberi siti «in villis burgis et aliis locis» e nella rispettiva «guardia vel territorium» vede quali responsabili i *vicini* dei centri interessati<sup>98</sup>, con procedure di risarcimento di cui sono incaricati i consoli locali. Ai loro ordini, e in proporzione all'estimo (*per libras*), vengono costretti al rimborso tutti gli abitanti sottoposti agli oneri collettivi, ossia che stanno «in fodris et in scufiis cum hominibus ville»<sup>99</sup>, così come accade per i cittadini abitanti *continue* nei centri rurali, in proporzione al valore dei loro possedimenti.

Tali norme mostrano con chiarezza l'*adequatio* del distretto mantovano, ossia la sua ripartizione nelle pertinenze dei comuni rurali lì organizzati, ribadendo l'equivalenza tra il territorio corrispondente a un centro del contado con l'area sottoposta alla sua sorveglianza (la *guardia*). Per terreni di cui non si conosce a quale comune facciano riferimento, si stabilisce semplicemente che aderiscano alla *villa* più vicina («sint et intelligantur territorii (...) ville proximioris»)<sup>100</sup>. Così accade per la sorveglianza delle vigne «circumstantes» la città, che è demandata alla sorveglianza delle guardie campestri delle *ville* più vicine<sup>101</sup>. L'elezione di questi ultimi di conseguenza per ciascuna *universitas ville* mantovana viene resa obbligatoria allo scopo di custodire i possedimenti «positi in villa e in territorio ville», denunciando chi commettesse danni alle proprietà<sup>102</sup>.

A Lodi fin dal 1211 la tutela dei danni alle coltivazioni è demandata ai campari («campari pro dampno dato») e ai consoli dei comuni rurali, che hanno responsabilità esclusiva per l'ambito del *locus* o della *villa* in cui avviene il danneggiamento o l'asportazione di paglia, uva, terra seminata<sup>103</sup>. Sta a loro verificare se l'infrazione era stata commessa nel loro territorio, «camparius et consules loci teneantur ire et vedere ubi dampnum datum est», o in quello di un comune confinante. Tutto ciò presupponeva una cognizione non approssimativa delle circoscrizioni rurali da parte dei *comunia locorum*, come dimostra un esempio di inizio secolo. In occasione della oblitterazione della vecchia via, la «strata romea vetus», che taglia tutto il distretto lodigiano da Lodi Vecchia a Livraga (tra 1210 e 1211), i *comunia loci* i cui territori sono posti sul suo percorso (letteralmente, «habentes territoria super ipsam viam») sono tenuti a par-

<sup>97</sup> MANTOVA SB, libro 1, rub. 9, p. 61: «De quibus teneantur consules villarum»: «teneantur communia et homines villarum districtus Mantue et iurent quolibet regimine Potestatis (...) facere custodiri per sua territoria ne damna dentur».

<sup>98</sup> MANTOVA SB, libro 10, rub. 29, p. 399: «De damnis datis in vineis incisis, blavis, arboribus vel nemoribus».

<sup>99</sup> L'espressione è in MANTOVA SB, libro 10, rub. 29, p. 275: «De damnis datis in vineis blavis arboribus vel nemoribus».

<sup>100</sup> La norma ritorna sulla ripartizione del distretto ai territori dei comuni rurali: «nisi appareret qui damnum dedisset sicut de aliis terris seu territoriis et guardis».

<sup>101</sup> MANTOVA SB, libro 10, rub. 1, p. 263: «De custodia vignalium».

<sup>102</sup> MANTOVA SB, libro 10, rub. 33, p. 278: «De camparis villarum».

<sup>103</sup> LODI SV, rub. 8, p. 540: «De campariis in lociis habendis» (6 marzo 1211).

tecipare alla demolizione e a istituire sorveglianti che impediscano il passaggio e comminino ammende, tenendosene la metà<sup>104</sup>. Anche la manutenzione degli argini del canale «Lothexane» («terraccia (...) ab utraque parte levata ita quod nullo tempore possint explanari»), situato dove correva la strada di cui sopra, è demandato ai *loci* che si trovano oltre il fossato<sup>105</sup>, ognuno responsabile per il tratto compreso nella propria circoscrizione.

### 2. 3 *Incolti e designazioni*

Analogo a quello sul danno dato è l'ambito d'applicazione delle norme sugli incolti. A Bergamo sono obbligati alla lavorazione i «comunia locorum et villarum» nel cui territorio questi ultimi risultano ubicati<sup>106</sup>; a Brescia, invece, devono occuparsi degli incolti le *terre* circostanti e confinanti, ossia, in pratica, i comuni rurali lì presenti (come detto, spesso denominati dagli statuti «comunia terrarum») <sup>107</sup>. Per il distretto orobico la norma è generalizzata e riguarda tutte le «terre steriles et infructuose», per le quali è prevista la competenza territoriale («in suis terretoriis») dei consoli rurali che ne organizzeranno la coltivazione da parte dei *vicini*<sup>108</sup>. Lo stesso vale per la sorveglianza e il rinfoltimento dei boschi entro dieci miglia dai borghi cittadini – per cui sono responsabili i comuni o il comune rurale «in quorum terretorio sunt»<sup>109</sup> –, e per la manutenzione di vie e strade, imposta agli ufficiali rurali «per sua terratoria et suas contratas»<sup>110</sup>. Ancora una volta la suddivisione della «iurisdictio Pergami» in una serie di *comunia villarum/locorum* con proprie circoscrizioni è un presupposto necessario all'applicazione delle norme.

Lo stesso meccanismo si ritrova in ambito mantovano, per cui se un terreno di proprietà ecclesiastica o secolare non può essere lavorato, la coltivazione, e a proprie spese, spetta al «comune terre vel ville» nel cui territorio ricade («in cuius territorio dicta terra vel possessio posita fuit»), una volta che i rappresentanti locali siano stati allertati dai giudici o dal podestà cittadini<sup>111</sup>.

Anche se non ci è pervenuta la legislazione lodigiana sulle terre sterili, è tuttavia molto interessante seguire l'evoluzione delle competenze dei comuni ru-

<sup>104</sup> LODI SV, rub. 55, p. 556: «Quod universi et singuli possint habere camparios».

<sup>105</sup> LODI LI, n. 72, p. 562: «De fossato Lothexane»; lo statuto poi regola la possibilità per i *loci* di coprirlo salva la necessità di scoperciarlo di nuovo in caso di guerra.

<sup>106</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1990, rub. 10.

<sup>107</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 153 (1253). L'ordinamento ribadisce l'obbligo di risarcimento per le terre «circumstantes et confinantes» per i danni commessi *furtive* da parte della *terra* confinante, nonché l'obbligo di coltivazione.

<sup>108</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1989, rub. 7: «De consulibus villarum distringendis reducere terras steriles et infructuosas ad fertilitatem».

<sup>109</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1990, rub. 12: «De nemoribus ingazandis».

<sup>110</sup> BERGAMO 1331, *collatio* 15, rub. 49, che trova diretta corrispondenza nello statuto di Vertova, rub. 104 che impone ai consoli locali di «manutenere in suo terratico stratam factam per comune Pergami».

<sup>111</sup> MANTOVA SB, libro 2, rub. 12, p. 188: «De possessionibus per comunia villarum laborandis».

rali in merito alle designazioni dei terreni dei *cives*. Nei primi decenni del Duecento i servitori del comune, su decisione dei magistrati urbani, per azioni come *designare, ostendere e dicere* i terreni, si avvalgono di indeterminati *homines* del contado (o «omnes de» un qualche centro rurale)<sup>112</sup>. Tuttavia già dagli anni Venti l'interlocutore del comune di Lodi sono i *vicini* del posto, costretti a mostrare gli appezzamenti del richiedente che ricadono nel territorio del loro *locus*<sup>113</sup>. Infine, poco dopo la metà del secolo, proprio come accadeva a Brescia e Bergamo, l'organizzazione dei *designamenta* è ufficialmente demandata ai comuni rurali tramite i loro rappresentanti elettivi<sup>114</sup>.

Un esempio di fine secolo è sufficiente per descrivere la catena di comando che soggiace alle confinazioni<sup>115</sup>. Nel 1297 l'assessore del podestà di Lodi invia un servitore del comune in alcuni centri del contado (Lavagna, Rossate e Comazzo) perché ingiunga ai consoli rurali di scegliere "i migliori uomini del posto" al fine di compiere le designazioni richieste. I *determinatores* andranno per «*finis et contratas*» dei loro rispettivi *loca* a designare le terre dell'appellante, producendone atto scritto («*quam determinationem dictus servitor in scriptis reduci faciat et inde fieri publicum instrumentum*»). Si tratta di un impiego degli ufficiali locali che sottintende sia un'evoluta organizzazione locale, sia una conoscenza puntuale di luoghi e territori pertinenti a ciascuno dei *comunia locorum* a cui ricondurre gli appezzamenti che erano da «determinare et coherentiare»<sup>116</sup>.

## 2. 4 *Trasferimenti fondiari*

La "pertinenza" degli appezzamenti nel contado al territorio di un determinato e un solo comune rurale è ribadita dalle norme relative ai trasferimenti fondiari, notoriamente emanate a tutela degli acquirenti cittadini e a difesa dagli elementi potenzialmente disgregatori del quadro distrettuale (persone e enti forestieri, *domini*, banditi). A Brescia fin dal 1223 si proibisce la vendita di immobili siti «in confinio episcopatus seu districtus» a chiunque non appartenga alla città o al distretto, sotto pena dell'esproprio della proprietà alienata<sup>117</sup>. Una delibera successiva (1255) precisa le modalità di applicazione della norma, delegando la sor-

<sup>112</sup> Si tratta di Galgagnano, in LODI ACL, n. 119 (giugno-dicembre 1231) [AMVLo, *Pergamene*, tab. III, n. 137] e LODI CDL, n. 84 (27 dicembre 1220).

<sup>113</sup> Come per i *vicini* di San Martino in Strada, in LODI ACL, n. 116 (13 settembre 1228, San Martino in Strada) [C o p i a autentica del 1264 [B], AMVLo, *Pergamene*, tab. IV, n. 217; c o p i a autentica del 1264 [B'], *ibidem*, n. 218]; LODI CDL, n. 289, p. 299 (14 febbraio 1229).

<sup>114</sup> È infatti al comune rurale (comune loci) di Valiano che ne 1260 è demandata l'organizzazione, sotto forte ammenda per l'inottemperanza, dei «*vicini illius loci*» che *melius* sanno descrivere (qui *consignare*) le terre e i boschi del richiedente (nel caso la chiesa di Santa Maria in Passarella di Milano) nel luogo «de Valliano». In LODI ACL, n. 270 (7 settembre 1260, Vaiano).

<sup>115</sup> LODI ACL, n. 434 (4 settembre 1297) [ASMi, *Pergamene per fondi*, cart. 299 (Milano, S. Agostino), n. 125].

<sup>116</sup> Così si esprime LODI ACL, n. 280 (14 ottobre 1263, Graffignana) [ASMi, *Fondo di religione*, cart. 182 (cass. 78, car. M11, n. 12)].

veglianza ai rappresentanti dei comuni rurali nei cui territori avvengono le violazioni («in quorum territoriis sunt vel erunt alique terre alienate»). Ancora una volta si presuppone una delimitazione intradistrettuale degli ambiti di competenza dei *comunia terrarum* siti «in confinio districtus Brixie»<sup>118</sup>, relativamente a una materia così importante da venire reso obbligatorio l'inserimento negli statuti locali del divieto di vendita ai forestieri<sup>119</sup>.

Nel territorio bergamasco, meno aggredito da forestieri e soprattutto dagli «estrinseci», ai comuni rurali (qui indicati quali «comunia rusticorum de foris») è fatto divieto di produrre ordinamenti che impediscano la vendita di terre a cittadini, nobili, e ai *vicini* stessi<sup>120</sup>. Il controllo sulle alienazioni, proibite, da parte di singoli e comuni di terreni, affitti e giurisdizioni agli estranei al distretto è invece demandata agli ufficiali cittadini<sup>121</sup>.

A Lodi già dallo scorcio del XII secolo<sup>122</sup> i consoli e i lodigiani delle maggiori famiglie, singolarmente nominati, giurano di non alienare terre e possedimenti «in episcopato Laude vel districtu » ad abitanti di altre città, così come accade alcuni anni dopo per alcuni singoli personaggi<sup>123</sup>. Il tutto conduce a una norma generale che nel 1212-1224 proibisce le vendite fondiarie alle «persone extranee»<sup>124</sup>, e le permutate con uomini di altre giurisdizioni, a meno che, probabilmente, non si tratti di possedimenti siti negli stessi territori «vel ad minus in curtibus vel locis confinibus (*così l'edizione*) in qua vel quibus fuerit terra vel proprietates quam ei dederit in cambium». In tale contesto, tuttavia, i comuni rurali non paiono avere un ruolo coercitivo, e soltanto il podestà di Lodi potrà «se intromettere et exigere» le terre e infliggere i bandi ai contravventori.

In maniera simile, nel contado mantovano vige la proibizione di vendere, donare o in qualche modo trasferire alcuna «res immobilis» a chiunque non sia sottoposto alla *iurisdictio* del comune, ossia a chi non è soggetto agli «onera et gravamina» della città<sup>125</sup>. Lo stesso peraltro vale per i trasferimenti a favore di comuni rurali che non subiscono «onera et factiones» dalle autorità di Mantova. La norma viene ribadita per alcuni specifici *comunia* di confine, per

<sup>117</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 183 (1223).

<sup>118</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 183 (27 maggio 1255).

<sup>119</sup> «Et quelibet terra [*qui per comune rurale*] que est in confinio districtus Brixie compellatur predictum statutum cum adiectione facere scribi in suis statutis, et illud legi fatiat in publica vicinia bis in anno».

<sup>120</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1989, rub. 9.

<sup>121</sup> BERGAMO 1331, *collatio* 2, rub. 4: «De possessionibus, terris et fortiliis non vendendis in non subditos iurisdictioni comunis Pergami».

<sup>122</sup> LODI LI, n. 23, p. 60 (novembre 1188 - giugno 1197).

<sup>123</sup> LODI LI, n. 17 (22 maggio 1207): il divieto di vendere dei possedimenti a persone di altri distretti fa parte della transazione tra il comune di Lodi e i della Pusterla per i beni di questi in diversi luoghi del contado. Nel 1218 Gualtiero de Palatino giura di non alienare terre e possedimenti nel distretto a persone di altre città su richiesta del podestà *Pillizzarius* da Mandello, in LODI LI, n. 24 (25 ottobre 1218).

<sup>124</sup> LODI SV, n. 68, p. 560: «Quod aliquis extraneo possessiones non vendat».

<sup>125</sup> MANTOVA SB, libro 2, rub. 62, p. 220: «De alienationibus prohibitis personis non subeuntibus communibus iurisdictioni Mantue».

i quali si riconosce che appartengono al distretto mantovano, e si stabilisce la nullità delle alienazioni avvenute «in preiudicium comunis Mantue»<sup>126</sup>. Tuttavia la responsabilità dei comuni rurali mantovani – gli abitanti in prima battuta e poi i consoli –, ancora prima che in relazione alle vendite fondiari si ritrova nell'obbligo di segnalazione al podestà dei *forenses* stabilmente residenti nella propria *villa*<sup>127</sup>.

## 2. 5 Sorveglianza dei commerci e tutela dei mercati interni

Ai *comunia locorum* bergamaschi è demandato il controllo sui commerci interni<sup>128</sup>, in particolare riguardo alle persone estranee al contado di Bergamo e alle merci di valore maggiore di 20 soldi, soggette al teloneo, rispetto all'asse viario che, percorrendo il capoluogo e congiungendo a oriente Longuelo, Ponte San Pietro, Terno d'Isola e Calusco e a occidente Seriate e Caleppio, attraversa tutto il *districtus*, dall'Adda all'Oglio (appunto la norma è «super mercathentia non ducenda nec menanda *inter Aduam et Ollium*»)<sup>129</sup>. L'ordine è espressamente rivolto a quei comuni nei cui ambiti spaziali passa il *confinis* con il territorio bresciano, sia lungo la sponda bergamasca del lago d'Iseo (da settentrione, i centri di Castro, Riva di Solto, Adrara San Martino, Predore, Sarnico) sia lungo l'alto corso dell'Oglio (Villongo, Credario, Castelli Calepio), oltre che generalmente ai «*consules aliorum locorum districtus Pergami*». Si tratta di un'elencazione non generica ma ordinata e minuziosa, che rivela una conoscenza dettagliata della fascia di territorio adiacente al distretto rivale e dei comuni rurali che da nord a sud presidiano i singoli tratti.

Nello stesso periodo le autorità bresciane, in maniera quasi speculare a quelle di Bergamo, si occupano dei traffici lungo la frontiera settentrionale del distretto («a strata Isei et a strata Desenzani supra») affidando anch'esse la sorveglianza delle merci trasportata ai *comunia terrarum* del posto<sup>130</sup>. Relativamente all'intero contado, invece, si stabilisce la sorveglianza di ciascun comune rurale sulla vendita del vino «in terris suis», proibendo in special modo l'applicazione di dazi interni per i prodotti locali<sup>131</sup>.

<sup>126</sup> MANTOVA SB, libro 3, rub. 57, p. 254: «De terciis terris comunis districtus Mantue»: «Statuimus quod terre homines comunia et universitates Capriane, Marcharie, Cassatici, Suzarie et Insule, Gonzagie, Pigognagie et Razoli (...) sint et esse intelligatur de districtu Mantue et pertineant ad Comunem Mantue sicut alia comunia universitatesque, terre et homines districtus Mantue. (...) Que venditiones donationes acquisitiones vel alienationes facte de predictis vel aliqua predictarum non valeant nec teneant in preiudicium comunis Mantue sed ipso iure et facto irritae sint et inanes et nullius valoris».

<sup>127</sup> MANTOVA SB, libro 1, rub. 9, p. 127: «De quibus teneantur consules villarum»: «omnes et singuli habitantes in villis districtus Mantue teneantur et debeant quoscumque forenses hospitati fuerint designare (...) consulibus massario vel alio officiali dicte ville».

<sup>128</sup> P. Grillo, *Vie di comunicazione, traffici, e mercati nella politica intercittadina milanese tra XII e XIII secolo*, in «Archivio storico italiano», 159 (2001), pp. 284-288.

<sup>129</sup> BERGAMO SV, *collatio* 2021, rub. 10: «De statuto facto super telloneo mercathentie».

<sup>130</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 108.

A Lodi il controllo del commercio del vino è uno dei punti cardine del governo del podestà Ardrigotto Marcellini nel 1228<sup>132</sup>, a partire da un ordinamento che ne vieta l'importazione e il passaggio in città e nel distretto, con pena di 10 lire per ogni «*plastrum laudense*» trasportato<sup>133</sup>. Più specifica è una statuzione, singolare nel panorama dell'epoca, che vieta la vendita del vino milanese, in particolare in ciascuna delle componenti territoriali che formano il distretto lodigiano, ossia nei castelli, nelle località, nelle *villae*. Allo stesso modo le altre norme sull'argomento, quella relativa alla costituzione di società e quella riferita al trasporto, non dimenticano di estendere le proibizioni ai centri del contado<sup>134</sup>. Si noti che la sorveglianza sul commercio vinario per il territorio urbano è demandata alle organizzazioni locali, le vicinie, che rispondono per le violazioni commesse dai propri membri («*quod bannum solvere teneantur dicti vicini si inventum fuerit per potestatem*»)<sup>135</sup>. Si tratta di un'organizzazione cittadina che tuttavia agisce con le stesse modalità (obbligo di vigilanza, auto-organizzazione, responsabilità collettiva) previste per i comuni rurali rispetto ad altre materie (danno dato, responsabilità per incendi, cattura dei malfattori), e ai quali si può, ma senza certezze, ipotizzare una loro estensione.

Più diretta è la responsabilizzazione dei comuni rurali nel distretto di Mantova: il divieto di esportazione di granaglie e leguminose prevede infatti l'obbligo di sorveglianza da parte di «*consules, comunia et homines*» di ciascuna *villa* e *locus* in cui transitano le derrate, sotto pena di 100 lire parmensi. Come per la regolamentazione del danno dato, all'ammenda sono tenuti anche cittadini e nobili che abitano nel contado (i «*potentes et magnates et omnes in ipsis villis habitantes*»), in maniera proporzionale ai beni posseduti sul posto («*pro modo facultatum suarum ad condemnationem infra factam cum dictis villis (...) solvendam compellantur*»). Se venissero scoperti prodotti posti «*extra villas districtus*» e soprattutto presso i confini con altri distretti, i trasportatori saranno puniti nel medesimo modo<sup>136</sup>. Ai *consules terrarum* e alla comunità locale compete inoltre il controllo della marchiatura delle merci col sigillo del comune di Mantova, sempre in relazione ai prodotti transitanti «*per sua territoria*»<sup>137</sup>, e la sorveglianza dei canali, attraversabili da merci e persone solo sui ponti sorvegliati da guardie locali<sup>138</sup>.

## 2. 6 *Legislazione criminale e bandi pro maleficio*

<sup>131</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 177.

<sup>132</sup> LODI SV, rub. 96, p. 570: «*Statuta facta et ordinamenta super tabernis et bisclaciis et vino vedito*». Si tratta della regolamentazione delle taverne, della vendita del vino e dei giochi d'azzardo emanata «*propter bonum statum et commodum civitatis Laude*».

<sup>133</sup> LODI SV, rub. 97, p. 570.

<sup>134</sup> LODI SV, rub. 102, p. 572: «*Quod societas aliqua non fiat de vino mediolanensi*», che si applica «*in aliqua parte civitatis vel episcopatus vel districtus*»; rub. 103, p. 572: «*Quod vinum mediolanense non gubernetur in civitate vel districtu*».

<sup>135</sup> LODI SV, rub. 105, p. 573: «*Quod quelibet vicinia teneatur denunciare potestati*».

<sup>136</sup> MANTOVA SB, libro 1, rub. 70, p. 172: «*De blava et legumine non extrahendis*».

<sup>137</sup> MANTOVA SB, libro 1, rub. 9, p. 126: «*De quibus teneantur consules villarum*».

<sup>138</sup> MANTOVA SB, libro 8, rub. 4, p. 370: «*De ducalibus et ducaleriis*». Per la manutenzione di ar-

Se i comuni cittadini nel XIII secolo rivendicano a sé l'esercizio della giustizia criminale in tutto il contado<sup>139</sup>, ciò non esclude che le comunità rurali e i loro rappresentanti, quando erano coinvolti *vicini* o persone presenti sul loro territorio, potessero venir investiti di una qualche responsabilità in materia. Si tratta di norme sui criminali e sui bandi *pro maleficio* che seguono dappresso quelle relative al danno dato e alla persecuzione degli inadempienti (bandi per debiti, esecuzione di beni nel distretto). In particolare, la legislazione bergamasca e quella bresciana sono in tal senso molto significative nel rimarcare i caratteri della territorialità e della responsabilità collettiva delle comunità rurali.

Per l'ambito orobico il monopolio criminale dei magistrati cittadini viene fatto giurare ai rappresentanti dei comuni rurali, i consoli, e agli «homines de foris» non inquadrati nelle comunità. Restava, forse, esclusa la bassa giurisdizione, che in teoria spettava ai *domini loci* nei confronti dei loro distrettuali<sup>140</sup>: si tratta di una delle rarissime citazioni dei signori locali nello statuto di un comune che, d'altronde, negli stessi anni ne stava esautorando ogni funzione giurisdizionale<sup>141</sup>. Riguardo al ruolo degli enti locali, riassume il tutto una norma del 1243 che, ordinando l'espulsione dal distretto per i banditi *ex maleficio* di qualunque condizione siano («ille banitus gentilis homo fuerit sive rusticus vel burgiensis»), prevede il coinvolgimento nella denuncia dei *vicini* del *locus* che li ospitano, con validità da 30 anni prima<sup>142</sup>. Anche in tale occasione non si applicano distinzioni cetuali tra gli abitanti dei comuni coinvolti, «tam nobiles quam ignobiles», e nelle pene per i trasgressori vengono ricompresi gli ufficiali locali, i *consules villarum*<sup>143</sup>, di cui si presuppone una responsabilità diretta rispetto al proprio ambito spaziale.

A Brescia la legislazione, sebbene datata alla seconda metà del XIII secolo, appare ancora più compiuta nel senso dell'assunzione di responsabilità da

gini e canali ciascuna *villa* dovrà poi eleggere due *ducalerii*, uno *civis* e l'altro *rusticus*.

<sup>139</sup> Riflessioni in merito alla pienezza della sovranità delle città comunali tra XIII e XIV secolo su un proprio esclusivo territorio in P. Marchetti, *I limiti della giurisdizione penale. Crimini, competenza e territorio nel pensiero giuridico tardo medievale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 85-99. Per l'ambito bergamasco, considerazioni sull'argomento in Scharf, *Bergamo e il suo contado* cit., pp. 215-217 e note; G.P.G. Scharf, *Gli statuti duecenteschi di Vertova e Leffe*, in *Statuti rurali lombardi del secolo XIII*, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2004, pp. 91-104, alle pp. 101-103.

<sup>140</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1987, rub. 4: «De faciendo iurare quod consules et homines de foris quod non conquerentur nec respondebunt sub aliqua potestate nec consule villarum de aliquo placito».

<sup>141</sup> Cfr. C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo: dal comune alla signoria*, Milano 1984, pp. 266-271. La stessa autrice riassume (pp. 251 e sgg.) i successi del comune di Bergamo nel comprimere e svuotare le prerogative giurisdizionali delle non docili signorie episcopali (per esempio su Gromo e Ardesio) e capitolari (per esempio su Calcinato e Calusco d'Adda).

<sup>142</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1951, rub. 47 (1243): «de bannitis ex maleficio et banitis perpetualibus ex causa pecuniaria ut non stent in locis districtus Pergami».

<sup>143</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1936, rub. 16: «De eo qui receperit scienter eum bannitum vel adiutorium vel consilium dederit ut eandem penam patiat. Et de pena imposita super consulibus villarum».

parte degli enti territoriali. Se in città, nei quartieri, vengono istituiti alcuni notai «ad maleficia inquirenda»<sup>144</sup>, nel contado incaricati delle denunce sono i «consules terrarum Brixiane», sia dei nobili che dei «paysani», che dovranno riportare al podestà cittadino i danni commessi *furtive*, i furti, le risse e gli omicidi avvenuti nel loro *locus e terra*<sup>145</sup>. Ma le comunità devono anche catturare ladri («capere venientes ad derubandum») e banditi, e sono responsabili per le azioni di questi ultimi («illa terra et locus secundum praedictam formam debeat sustinere totum honus illius maleficij per se»)<sup>146</sup>.

Lodi costituisce invece un'eccezione, dato che sembrerebbe escludere il coinvolgimento dei comuni rurali nelle questioni criminali e dei banditi<sup>147</sup>. Tuttavia l'impiego dei *consules locorum*, almeno nel primo Duecento (1211), è espressamente previsto per le meno gravi questioni dei condannati per debiti, in tema di loro reperimento sul *proprio* territorio e di sequestro e valutazione dei beni<sup>148</sup>.

Al contrario, l'applicazione della legislazione criminale e la persecuzione dei banditi è una delle principali funzioni che il comune di Mantova assegna ai consoli delle «universitates et comunia villarum», come appare sia dalla norma generale sui compiti dei rappresentanti locali<sup>149</sup>, sia da ordinamenti più specifici<sup>150</sup>. Ai «consules villarum districtus Mantue» compete infatti la responsabilità per i *maleficia* che sono stati commessi «in villis et teritorio suo», indicando come sempre con le *villae* i centri abitati e con *teritorium* l'area, agreste, boschiva, prativa, o anche gli insediamenti minori a essi pertinenti. Relativamente a una serie di crimini, in specie risse, omicidi, ferimenti con arma da taglio, rapine, incendi, si prevede non soltanto la rilevazione e denuncia a podestà e giudici, ma anche la cattura e il trasferimento in città, così come fanno i campari per chi danneggia le proprietà<sup>151</sup>, sotto pesanti pene pecuniarie per gli inadempienti. Alle comunità locali spetta poi, probabilmente già dal secondo decennio del Duecento<sup>152</sup>, la detenzione e consegna di fuggitivi, sempre con competenza rispetto al luogo di cattura («universitas seu comune ville in qua repertus fuerit [debeant] eum capere»), così come accade per gli abi-

<sup>144</sup> BRESCIA XIII *collatio* 141 (1252).

<sup>145</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1666, rub. «De incendiis» e rub. 141 (1285).

<sup>146</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1633, rub. 56 e *collatio* 1666, rub. 65.

<sup>147</sup> LODI SV, rub. 2, p. 538: «Quod potestas debet bannitos capere».

<sup>148</sup> LODI SV, rub. 51, p. 554: «De condempnationibus faciendis».

<sup>149</sup> MANTOVA SB, libro 1, rub. 9 p. 127: «De quibus teneantur consules villarum».

<sup>150</sup> MANTOVA SB, libro I, rub. 39, p. 148, «De ceteris malefactoribus capiendis»; MANTOVA SB, libro 10, rub. 33, p. 278, «De campariis villarum»; MANTOVA SB, libro 6, rub. 6, p. 131: «Quod nullus pro bannitis et eorum heredum allegare debeat».

<sup>151</sup> MANTOVA SB, libro 10, rub. 33, p. 401: «De campariis villarum»: «Item liceat campariis si invenerint aliquem, quem non cognoscant, damnum dantem vel damnum dedisse personaliter, eum capere et detinere et ducere ad villam vel ad forciam Comunis Mantue».

<sup>152</sup> Almeno secondo la pace tra Mantova e Verona del 9 agosto 1214 in *Liber privilegiorum* cit., doc. n. 25, p. 134, che prevede che i *comunia loci* dei due distretti catturino banditi e restituiscano frutti delle ruberie. È significativo che nei precedenti accordi tra le due città pure riguardanti materie analoghe (dazi, possedimenti di forestieri, debitori insolventi ecc.) di competenze dei *comunia loci* non si faccia cenno (si veda docc. n. 26 del 1191, n. 31 del 1202, n. 32 del 1202).

tanti delle *contrate* di città e dei borghi («habitantes contratam in qua predicta (...) commissa fuerint teneantur (...) talem occisorem seu malefactorem capere et in forcia detinere»).

## 2. 7 *Inadempienze e protezione del credito*

Si è già visto come le disposizioni bresciane, con una norma probabilmente tra le più risalenti (1206), prevedessero per i *consules terrarum* la facoltà di agire contro chi avesse provocato danneggiamenti o appiccato incendi sul loro territorio. Lo stesso vale per l'effettuazione di qualsiasi tipo di pagamento «pro comunibus»<sup>153</sup>. Questa direttiva segue a una che regola la facoltà di podestà cittadino, vicario e giudici nel comminare ammende ai comuni rurali senza specificare la quantità, che d'altronde non deve oltrepassare quella massima stabilita negli statuti<sup>154</sup>. Tuttavia l'esecuzione di pagamenti da parte dei consoli locali, a nome dell'intera comunità e senza bisogno di specifico sindacato non si limita al saldo delle multe, ma anche all'ambito fiscale e, ancora, a quello creditizio. Ciò viene esplicitato nel 1216 quando ai consoli dei comuni rurali è delegata l'esazione diretta sui propri *vicini*, ancora «nullo sindaco requisito»<sup>155</sup>. Nell'obbligo vengono poi inclusi anche i *nobiles* o *gentiles*, la cui presenza sul territorio distrettuale lascia tuttavia aperta la questione del loro trattamento fiscale, che richiederà un'apposita regolamentazione.

La sussistenza di un'organizzazione uniforme sul contado, qui solo supposta, viene chiarita trenta anni dopo (1248): tutte le *universitates* costituite delle *terre* bresciane devono avere consoli o anziani per «respondere» al comune di Brescia e ai suoi ufficiali, soprattutto in tema di richieste pecuniarie, come si comprende da una norma espressamente correlata<sup>156</sup>. Infatti, in assenza o col diniego («quod si dicte universitates predicta facere recusarent») dei rappresentanti elettivi qualunque altro appartenente alla comunità potrà essere tratto in arresto su richiesta dei creditori, si immagina il comune cittadino ma anche i privati finanziatori<sup>157</sup>. Lo stesso varrà per le «universitates nobilium», che negli statuti primotrecenteschi appaiono costituite e dotate di rappresentanti, i sindaci, allo scopo di garantire in ogni modo dei *debita* collettivi, detenzione compresa<sup>158</sup>.

<sup>153</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 201: «Item quod comunia Brixie non debeant facere syndicos occasione fatiendi satisfactionem pro comunibus cum magnum impedimentum sit hominibus et magne expense, et sepe et sepius requirantur satisdent comunibus [così l'edizione]».

<sup>154</sup> Ancora BRESCIA XIII, *collatio* 201: «vicarius seu rector comunis Brixie et eius iudices non possint nec debeant compellere aliquod comune seu aliquem indiviso facere aliquam satisfactionem nisi specificet quantitatem et illa quantitas non ascendat ultra penam continentem in statuto».

<sup>155</sup> BRESCIA XIII *collatio* 248 = BRESCIA 1313, *collatio* 1761, rub. 266.

<sup>156</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 148 (1248).

<sup>157</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 149 (1277). Il carcere *pro debitis* («carcere pagadebitorum») è previsto a Brescia in BRESCIA XIII, *collatio* 191, e il suo significato non dovrebbe essere differente dalla detenzione *pro debitis*/ *pro re pecuniaria* ben testimoniata dalle «scritture correnti» bergamasche nel secondo Duecento, come risulta da Nobili, *Alle origini della città* cit., pp. 132-144.

All'interno delle comunità del contado bresciano ogni *rusticus* sarà poi responsabile della «suam partem debiti» in relazione alla *terra* in cui abita, o in cui coltiva fondi «de sua manu»<sup>159</sup>, e dall'obbligo non potrà sottrarsi neppure in caso di trasferimento. I consoli rurali sono poi investiti del compito di eseguire le intromissioni nei beni dei debitori presenti sulla loro *terra*, cioè riceverli, tenerli in custodia, eventualmente alienarli. In loro mancanza, saranno sostituiti da qualunque abitante «in ea terra», che dovrà agire «sicuti consules»<sup>160</sup>. Su richiesta dei creditori è previsto inoltre anche il danneggiamento delle proprietà degli inadempienti («facere fieri guastum»), secondo una prassi corrente anche sull'area bergamasca e che può condurre a situazioni paradossali, quale l'ordine ai *vicini* di un tal comune rurale di danneggiare i propri beni collettivi<sup>161</sup>. Quest'ultimo regolamento viene poi esplicitamente ribadito per i *comunia* di un'area particolarmente restia al controllo cittadino quale la Valcamonica<sup>162</sup>.

Anche a Lodi gli ordinamenti primoduecenteschi prevedono la cognizione dei rappresentanti locali, i «consules locorum», dei debiti e dei beni di chi abita in «districtu Laude» e in particolare nel territorio del loro comune, così come fanno, per l'area cittadina, le figure degli *extimatores*<sup>163</sup>. Dell'operato di questi ultimi in materia creditizia, la stima di terreni, ma anche il calcolo degli interessi sui crediti, «guathertonum», e le operazioni di compensazione tra più crediti e debiti, rimane non poca documentazione per tutta la prima metà del Duecento<sup>164</sup>.

La sottomissione di un debitore ai consoli di questo o quel comune rurale, la pertinenza di un terreno, di una casa o un sedime al *territorium* di un comune piuttosto che di un altro presupponeva un'evoluta "contabilità" del contado. Solo così il meccanismo della fiscalità e dell'apparato giudiziario per la repressione dei debitori poteva funzionare in maniera fluida e spedita. A Bergamo i registri notarili degli anni Quarante e Cinquanta del Duecento traboccano di ordini ai consoli delle comunità rurali di procedere a interdizioni, se-

<sup>158</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 2750, rub. 110: «Quod quaelibet universitas debeat constituere syndicos».

<sup>159</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 248 (1252). Già gli atti di prestito dei comuni rurali prevedono una responsabilità solidale dei *vicini* rinunciando pure a «omnibus statutis comunis Brixie factis vel futuris pro quibus se tueri possent», come nel caso di Bovegno citato in Bazzana, *La pieve di San Giorgio* cit., app. doc. n. 8, p. 184 (8 settembre 1230) e n. 43 (24 febbraio 1254) che riporta anche un'elencazione di consoli, massario, *consilarii* e un nutrito numero di *vicini*.

<sup>160</sup> Ancora BRESCIA XIII, *collatio* 149 (1277).

<sup>161</sup> Si veda la situazione del comune rurale di Parre in Val Seriana ai cui abitanti tra gli anni Settanta e Ottanta del Duecento più volte viene richiesto dai creditori, esponenti della importante famiglia cittadina dei Bonghi, di procedere a *guasta* nei confronti dei beni dei propri consoli e della comunità: cfr. Nobili, *Comuni montani e istituzioni urbane* cit., pp. 81-89.

<sup>162</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 253 (1252).

<sup>163</sup> LODI SV, rub. 51, p. 554: «De condempnationibus faciendis».

<sup>164</sup> Si veda per esempio in LODI ACL, la carta di elezione degli estimatori («charta electionis civium ad extimandum sedimina»), doc. n. 249 (10 dicembre 1220).

questri e danneggiamenti di beni di *vicini* e di proprietari di terreni a favore dei creditori, sotto la minaccia di pene pecuniarie e bando per gli inadempienti<sup>165</sup>. L'attività creditizia dei comuni rurali orobici non è regolata da norme specifiche ma appare attestata già nel primo registro notarile conservato per l'area (1235) e, in alcuni casi, viene esplicitamente connessa alle necessità fiscali delle comunità<sup>166</sup>. In questi atti dei decenni iniziali del Duecento (particolarmente ben documentato il caso di Almenno<sup>167</sup>) le comunità bergamasche appaiono già strutturate e costituite attorno all'entità "comune rurale", con propri esponenti elettivi che rappresentavano specifici gruppi di residenti su un certo territorio. Liste di *vicini* si trovano negli strumenti di convocazione delle assemblee locali, ma anche in atti di natura fiscale, come quietanze di prelievo del fodro, e creditizia, come le carte di assunzione di debito verso terzi<sup>168</sup>. L'elencazione per fuochi o per maschi adulti costituisce pertanto uno strumento già pienamente in uso dal secondo-terzo decennio del Duecento per una pluralità di atti che, indipendentemente dal contenuto (creditizio, fiscale, elettivo), sono costruiti in maniera omogenea.

Anche a Mantova i consoli rurali vengono coinvolti nel pignoramento e nel sequestro di beni non asportabili presenti sul loro territorio (quelli non «comode tolli de loco *ubi sunt*», terreni, ma anche vigne e alberi), per il tramite di ministeriali inviati dalle città. I rappresentanti locali infatti sono gli unici espressamente implicati nelle procedure («sequestratio non possit fieri nisi in manibus consulis ville») e risultano obbligati a nome del proprio *comune ville* («ad talem sequestrationem teneatur postea dictus consul pro comune illius ville et ipsum comune») <sup>169</sup>. Si presuppone così ancora una volta una responsabilità specifica di ciascun comune rurale per i suoi *vicini* e soprattutto per un proprio ambito spaziale esclusivo.

<sup>165</sup> Si vedano i casi esaminati in Nobili, *Alle origini della città* cit., pp. 283-285. Giusto per fare un esempio, nel registro di uno dei notai bergamaschi attivi a metà Duecento (1250-1259), Bartolomeo «de Carbonaris», si possono sommariamente rinvenire i seguenti atti che coinvolgono i consoli dei comuni rurali: Archivio di Stato di Bergamo, *Fondo Notarile*, cartella 1, registro 3, atti a p. 1 (interdizioni di beni al comune rurale di Cologno al Serio, p. 40 (citazione console di Berzio), p. 57 (interdizione di beni a Cenate), 79 (rilascio interdetto su bovini a Grone), p. 87 (interdizione di beni a Cenate), p. 88 (interdizione di prodotti a Brusaporto e Amberete), pp. 89-90 (come sopra), p. 95 (rilascio interdetto a Almenno), p. 98 (interdizione di redditi e decime di terre in mano ai consoli di Santo Stefano), p. 99 (interdizione di beni a Comenduno), p. 100 (rilascio di interdetto nelle mani dei consoli di Grassolegno), p. 101 (consegna beni interdetti nelle mani dei consoli di Santo Stefano), p. 103 (consegna di beni interdetti ai consoli di Grumello), 130 (consegna di granaglie sequestrate alla custodia dei consoli di Cologno al Serio), p. 104 (interdizione di beni a Levate), p. 106 (interdizione di beni a Mozzo).

<sup>166</sup> Vari casi sono analizzati in Nobili, *Alle origini della città* cit., pp. 226-227.

<sup>167</sup> Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 545-552.

<sup>168</sup> Diversi esempi in P.G. Nobili, *Nel comune rurale del Duecento. Uso delle scritture, metodi di rappresentanza e forme di percezione di sé delle comunità del contado bergamasco lungo il XIII secolo*, in «Bergomum», 103 (2008), pp. 7-80.

<sup>169</sup> MANTOVA SB, libro 2, rub. 35, p. 199, «De eodem (De pigeribus)», e MANTOVA SB, libro 2, rub. 36 p. 199, «De sequestrationibus»: «Si vero res fuerit talis quod non possit comode tolli de

## 2. 8 Comuni del contado e beni collettivi

Si vuole infine far notare come nei quattro contesti cittadini considerati il rapporto tra comuni rurali e terre collettive nel distretto abbia certamente connotati funzionali, in quanto le comunità del contado sono responsabili del controllo degli appezzamenti comuni (eseguito tramite la loro rilevazione, confinazione, difesa e sfruttamento), ma anche terminologici<sup>170</sup>. Per esempio, a Brescia nel 1230 il podestà è incaricato di ricercare i possedimenti collettivi eventualmente venduti nel distretto, letteralmente «in confinibus nostris». Questi ultimi, che non possono venir né alienati né dati in pegno o a livello, sono denominati i «comunia terrarum Brixiane», con espressione del tutto identica a quella impiegata per designare gli enti di governo del contado, appunto detti i «comunia terrarum»<sup>171</sup>.

Lo stesso accade a Bergamo (lo statuto è del 1248) e con espressioni simili; nessun comune rurale («comune alicuius loci») potrà vendere terre di proprietà collettiva, nell'occasione denominate «aliquid comune seu terras comunis», se non saranno garantiti i diritti di ogni cittadino e nobile lì residente («habens partem in dictis comunibus seu terris comunalibus») <sup>172</sup>. Anche in tal contesto l'onere di dare avvio alle inchieste spetta al podestà cittadino, incaricato di «cognoscere et diffinire» i contratti di vendite delle terre collettive, ossia «predictorum comunium et terrarum».

Nella seguente (1250 e 1253) illustrazione delle procedure, i legislatori della città orobica esplicitano ancor più il duplice significato di *comunia*<sup>173</sup>: ogni proprietario, rustico, cittadino, nobile, deve beneficiare dei proventi per le dismissioni di beni compiute dalle comunità bergamasche che si erano costituite in comuni, «que erant comunia tempore ipsius emptionis». I beni collettivi

loco ubi est (...) ministerialis teneatur referre sive dicere quis possideat peciam terre de cuius fructibus facta fuerit dicta sequestratio, alioquin non valeat ipso iure et talis rei sequestratio non possit fieri nisi in manibus consulis ville illius et ad talem sequestrationem teneatur postea dictus consul pro Comune [così l'edizione] illius ville et ipsum comune».

<sup>170</sup> Sull'argomento beni comuni, *iurisdictio* municipale e *territorium loci* si rimanda a R. Rao, *Risorse collettive e tensioni giurisdizionali nella pianura vercellese e novarese (XII-XIII secolo)*, in «Quaderni storici», 40 (2005), 120, pp. 753-776; A. Dani e R. Rao, *Attorno a beni comuni e comunali*, «Reti Medievali - Rivista», 10 (2009), <[www.rivista.retimedievali.it](http://www.rivista.retimedievali.it)>. Si veda anche il cap. 1 («Campo d'indagine e lineamenti storiografici») di R. Rao, «Comunia». *Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008. Utile repertorio sui beni comunali è la scheda *Le risorse collettive nell'Italia medievale*, a cura di R. Rao, nel Repertorio di «Reti Medievali», <[www.repertorio.retimedievali.it](http://www.repertorio.retimedievali.it)>.

<sup>171</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1610, rubb. 86 e 87, «Quod potestas teneatur *inquirere de possessionibus venditis* in confinibus nostris» e «Quod comunia terrarum Brixiane non possint vendi nec pignori obligari»: «item statutum est quod comunia terrarum Brixiane non possint vendi nec in pignore obligari nec ad livellum seu fictum dari. Millesimo ducesimo trigesimo».

<sup>172</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1963, rub. 18 (1245).

<sup>173</sup> BERGAMO SV, *Addimenta collatio* 1964, rub. 18 (1253).

vi, in qualunque maniera si fossero prodotti («quocumque modo fuissent comunia»), sono definiti quali i *comunia*, le terre comunali, appartenenti ai *comunia*, ovvero agli enti organizzati dei diversi luoghi del contado, le *ville*, i *loci*, i *burgi*, i *castra*, come è ricordato dallo stesso ordinamento<sup>174</sup>. La norma comprende le locazioni compiute a partire dal 1221 e le vendite dal 1222, ossia proprio dal biennio in cui iniziano le ricognizioni sistematiche di beni della città nel contado, la ricerca appunto dei «comunia comunis»<sup>175</sup>. I rimborsi per le alienazioni delle proprietà collettive riguardano tutti gli *habentes possessiones/potheria* nell'area del villaggio<sup>176</sup>, a meno che il bene non sia rimasto a disposizione delle autorità locali. Anche in tale evenienza l'accostamento dei due significati di *comune* è davvero rimarchevole: «nisi illud *comune* sit emptum vel acquisitum per *comune*».

A Lodi una norma (1211) degli *Statuta Vetera Laudae* collega espressamente la costituzione di comuni rurali dotati di consoli in ogni *locus* del contado alla custodia di quelli che sono i terreni di proprietà collettiva (boschi e prati), demandata alle collettività e in particolare ai loro campari<sup>177</sup>. La vicinanza semantica tra *comune* nel senso di organizzazione e *comune* quale territorio di proprietà o di uso collettivo si ritrova poi nella terminologia impiegata per la confinazione cittadina. Infatti gli addetti alle demarcazioni compiono il gesto di stabilire i tracciati e di recitare («sic determinaverunt (...) sic designaverunt sic pallificaverunt») il *comune* («sic pallificaverunt comune cum multis palibus»), vale a dire il suolo di pertinenza della città<sup>178</sup>. Tutto ciò che è definito *comune*, ossia il territorio all'interno dei confini comunali, è per intero *del* comune di Lodi. Nella descrizione del tracciato si riporta che una certa porzione di territorio indifferentemente «esse comune Laude» oppure «esse comunis Laude», con sostanziale analogia tra le due espressioni.

La legislazione mantovana riconosce un determinato ambito spaziale, *territorium* o *guardia*, a ciascuna località del contado (*villa*) in cui è stato istituito un comune rurale, decretandone l'obbligo di custodia e sorveglianza<sup>179</sup>. Un passo della norma rammenta che ci si trova di fronte a una consuetudine dalla particolare vetustà, caso unico negli ordinamenti mantovani rivolti ai comuni rurali. Si rimarca in tal modo il rapporto (forse fondativo, certamente risalente) tra abitato, comunità e proprio territorio<sup>180</sup>, così come viene suggerito dalla so-

<sup>174</sup> BERGAMO SV, *Addimenta collatio* 1964, rub. 18 (1253).

<sup>175</sup> L'espressione è in AsDBG, perg. 357 (14 aprile 1221), notaio Oberto «de Caniasii», riguardante la nomina, da disposizione statutaria, di incaricati alla calcazione e confinazione dei *comunia* urbani.

<sup>176</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1962, rub. 18: «De comunibus locorum et precio et mercede eorum dividendis inter habentes possessiones in ipsis locis».

<sup>177</sup> LODI SV, rub. 8, p. 540 (6 marzo 1211): «De campariis in locis habendis». La norma è cogente per le *universitates locorum et villarum* e per esse supera la rub. 55, p. 556 («Quod universi et singuli possint habere camparios») che prevede soltanto la possibilità, ma non l'obbligo, di costituire campari.

<sup>178</sup> LODI SV, rub. 60, p. 558: «De palificatione comunis».

<sup>179</sup> Si veda il relativo paragrafo.

stanziale identità terminologica tra enti comunali e terre/territori collettivi nelle statuizioni bresciana, bergamasca e lodigiana.

### 3. *L'organizzazione del contado: un modellamento complessivo*

#### 3. 1 *Un caso esemplare: Volpino*

Non pare qui infruttuoso volgere uno sguardo a una vicenda che coinvolge assieme due delle città esaminate e, soprattutto, la loro capacità di ordinamento di un lembo di territorio, secondo una progettualità che poi sarà impiegata su scala più ampia. La divisione del 1219 del comune di Volpino tra bergamaschi e bresciani<sup>181</sup>, attesa da oltre vent'anni (tanto che nel 1198 le città stabilirono che i rispettivi contadi dovranno essere separati da confini)<sup>182</sup>, vede in azione alcuni dei più importanti strumenti che di lì a un pugno di anni verranno adottati per la "scrittura" dei rispettivi contadi: la descrizione dei confini, la lista dei fuochi di un villaggio, l'organizzazione delle comunità secondo criteri imposti dal centro<sup>183</sup>.

Fin dallo scorcio del XII secolo i comuni di Bergamo e Brescia avevano tentato un riconoscimento reciproco dei propri *confines* – dall'estremità settentrionale del lago d'Iseo, seguendo il corso dell'Oglio, giù fino a Rudiano in bassa pianura – obbligandosi a non fortificarli, ma è solo nel 1219 che si procede a quella che, nelle intenzioni, doveva costituire la definitiva spartizione della località maggiormente contesa, Volpino appunto, con la delimitazione della *terra* e la suddivisione delle famiglie. Il territorio viene spartito tramite l'apposizione di termini che separano i due distretti (le rispettive *iurisdictiones* si trovano infatti *a monte/a meridie parte* dei predetti *confines*), mentre i fuochi sono ripartiti elencando nominalmente quelli attribuiti a una o all'altra parte (27 sono i *foci* che perverranno «in parte comunis Brixie», 22 invece «in parte Pergami») <sup>184</sup>. Ovviamente, si prevede il divieto assoluto di trasferimento da un distretto all'altro<sup>185</sup>. Gli uomini di Volpino sono poi organizzati in comuni rura-

<sup>180</sup> MANTOVA SB, libro 10, rub. 1 p. 389, «De custodia vignalium»: «Custodia dimittatur villis secundum quod antiquibus consueverunt habere».

<sup>181</sup> BRESCIA LP, *collatio* 49-52, n. 16 (7 giugno 1219): «De terminis et confinibus Castri Vulpini». Su tutta la vicenda si rimanda al dettagliato studio di P. Bianchi, *Fra Bergamo e Brescia: poteri signorili tra Sebino e Valcamonica (XI-primi XIV sec.)*, in *Bergamo e la montagna* cit., pp. 107-137, alle pp. 129-130; l'atto «sancisce il principio, definito esplicitamente, della giurisdizione legata all'appartenenza territoriale» (p. 129).

<sup>182</sup> Ci si riferisce a BRESCIA LP, *collatio* 43, n. 14 (11 agosto 1198), «Concordia facta inter brixienenses et pergamenses super facto Castri Vulpini», in cui vi è un primo accordo tra bergamaschi e bresciani per eleggere quattro ambasciatori *super cognitionem et terminationem* delle terre di Volpino, Cerebello, Garzone e delle fortezze lì presenti.

<sup>183</sup> L'atto interessa per la sua precocità, ma non è certo l'unico per i contadi qui analizzati. Si confronti per esempio con BRESCIA LP, *collatio* 836, n. 166 (13 ottobre 1254), «Instrumentum divisione (così l'edizione) terrarum inter brixienenses et mantuanos».

li distinti, ciascuno dotato di propri anziani, campari e consoli, che dovranno rispondere alle direttive della propria dominante, Brescia o Bergamo. I due enti manterranno tuttavia la denominazione “comune di Volpino”, sebbene appartenenti a giurisdizioni diverse e, come si è visto, rigidamente ripartite<sup>186</sup>.

Nonostante l'accordo, Volpino continuerà a far parte di quelle località altalenanti tra Brescia e Bergamo che rendono la frontiera tra il lago d'Iseo e la Val Camonica così incerta. Tutto ciò a dispetto delle reiterate e reciproche promesse di riconoscimento dell'altrui «territorium civitatis seu virtutis vel iurisdictionis», come si esprime una tregua successiva (1251)<sup>187</sup>. Ciascuna città reagirà alla situazione con gli strumenti amministrativi allora a disposizione. Da parte di Brescia si arriverà nel 1255 a istituire sopra Volpino, in altura, una terra franca «pro mantenimento et defensione» dei propri diritti su questa porzione del distretto, che dovrà essere resa spopolata dai bergamaschi, «nullus bergamensis recipiatur ad habitandum in illa terra»<sup>188</sup>. Da parte di Bergamo, l'immissione di Volpino tra i comuni compresi nella *facta* di Sant'Andrea si accompagna all'unione forzosa con le località finitime, e certamente bergamasche, di Qualino e Ceradello<sup>189</sup>. Ancora nel 1255 si giunge a una nuova rettificazione delle linee di confine<sup>190</sup>, che un'altra volta dovrebbe sanare la «contencio inter utrumque comune» rispetto a quei confini posti nel 1219 (tra di essi, lapidi crociate, vette, la «domus scandulata» di un abitante del posto).

Nel secondo Duecento, pertanto, l'appartenenza delle comunità ai contadi bergamasco e bresciano passa attraverso gli strumenti amministrativi predisposti a inizio secolo, come l'istituzione di enti comunali locali, la descrizione dei confini, l'elenco dei fuochi, fissando su carta i nomi di luoghi, famiglie e appartenenze amministrative in maniera tanto più minuziosa quanto, a causa delle frizioni confinarie, le aree risultano più precariamente controllabili. E a questi strumenti, per ciascuna delle quattro città lombarde in esame, si vuole ora tornare.

### 3. 2 *Costituzione e organizzazione dei comuni del contado*

<sup>184</sup> «Isti sunt foci de Wulpino qui pervenerunt in parte comunis Brixie, [...] qui pervenerunt in <parte> Pergami».

<sup>185</sup> «Hoc etiam actum est inter utramque civitatem, quod illi homines de Wulpino vel succesor eorum qui pervenerunt in parte brixienne non recipiantur habitare in terra Wulpini in parte bergamense».

<sup>186</sup> «Et actum est et dictum quod omnia comunia de Wulpino sint comunia hominum de Wulpino utriusque civitatis».

<sup>187</sup> BRESCIA LP, doc. 154, *collatio* 678 (4 maggio 1251): «Hoc est forma tregue et pacis seu concordie facte inter comune et homines Brixie ex una parte et comune et homines Pergami ex alia».

<sup>188</sup> BRESCIA LP, *collatio* 855, n. 173 (20 agosto 1255).

<sup>189</sup> BERGAMO 1331, *collatio* 2, rub. 55, p. 61 (discendente da norma duecentesca) e rub. 60 p. 71.

<sup>190</sup> BRESCIA LP, doc. 171, *collatio* 849 (15 novembre 1255): «De terminis positis causa Volpini».

I bresciani «comunia terrarum» (o anche «comunia Brixiane») e i bergamaschi «comunia loci» costituiscono l'elemento alla base di programmi di riordinamento molto somiglianti tra loro, così come accade per i «comunia et universitates» istituiti in ciascuna «villa districtus Mantue» e, in maniera più embrionale, per i lodigiani «comunia locorum et villarum».

Esaminando i quattro casi uno per uno, si ricava che le entità insediative, «loca et habitationes», del distretto bergamasco o danno vita a comuni rurali *per se*<sup>191</sup>, oppure fanno parte di aggregazioni di più *loci*. Un ordinamento tra i più antichi (precedente al 1234) prevede l'elezione annuale di consoli in ciascuno dei *loci* e *villae* in cui si sono organizzati i *comunia loci* orobici, e la norma deve venir inserita nei giuramenti locali («in sacramentis locorum et villarum»), sotto pena pecuniaria per gli inadempienti<sup>192</sup>. Nello stesso momento viene regolato in maniera particolareggiata l'organigramma dei comuni rurali, composto da consoli, tesoriere (canevario) e membri del consiglio ristretto (i *credendarii*, in numero di dodici). Questi ultimi saranno eletti annualmente secondo un sistema misto di sorteggio (*ad sortem*) e nomina, che coinvolge tutti i vicini con più di diciotto anni<sup>193</sup>. Metodologia di elezione, figure e compiti dei rappresentanti locali, doveri e funzioni verso il centro sono omogenei e trovano corrispondenza nelle statuizioni e negli atti amministrativi dei comuni rurali<sup>194</sup>. Alle *universitates* e *vicinantie* erette a comune si ascrivono, oltre i consoli locali, i beni collettivi (*comunia* o *possessiones*), e una cassa con capitali e debiti. In caso di scissione in due comuni nuovi o di abbandono di membri, occorre «dividere inter se» il patrimonio e i saldi, positivi o negativi<sup>195</sup>, come attestato, ancora una volta, in ambito di villaggio<sup>196</sup>.

Si è visto come nel contesto bresciano gli ordinamenti più risalenti (1216), nel momento in cui regolano l'esazione dei *dathia* e *honeria* imposti dalla città alle comunità del distretto, prevedano espressamente la costituzione di una organizzazione per «comunia Brixiane». In particolare gli *homines/rustici* devono sottostare alle riscossioni «cum terris» (ossia, con le comunità) di cui fanno parte<sup>197</sup>, e i loro consoli hanno facoltà di prelievo senza bisogno, come già visto, di carte di sindacato<sup>198</sup>. La costituzione di comuni rurali per tutte le comunità bresciane è esplicitata in maniera chiara da una norma datata al 1248,

<sup>191</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1987, rub. 6 (1276).

<sup>192</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1987, rub. 5.

<sup>193</sup> Esempi di elezioni locali nei comuni bergamaschi in Nobili, *Nel comune rurale del Duecento* cit., pp. 35-56; si veda anche di M. Blattmann, *Wahlen und Schrifteinsatz in Bergamo in 13. Jahrhundert*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, München 1995, pp. 217-264.

<sup>194</sup> Gli atti del comune di Vertova hanno consentito un'analisi ravvicinata in P.G. Nobili, *Vertova. Una comunità rurale nel medioevo. Vita del territorio, economia agricola e governo locale in un villaggio lombardo nella seconda metà del Duecento (1279-1282)*, Firenze 2009, pp. 123-137.

<sup>195</sup> L'esposizione è tratta da BERGAMO SV, *collatio* 1997 adiecto del 1250 dopo la rub. 24 (1236) che riguarda la scissione tra Poscante e Sorisole, ma con enunciazione che appare generale.

<sup>196</sup> Un esempio in Nobili, *Alle origini della città* cit., pp. 165-168.

<sup>197</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 248 (1216 e 1252).

il cui adempimento spetta al rettore cittadino. Quest'ultimo si assicurerà che ciascuna delle «universitates terrarum» si doti di propri rappresentanti, consoli o anziani, che devono *respondere* in proprio alla città di Brescia e ai suoi ufficiali «pro ipsis comunibus et universitatibus»<sup>199</sup>.

Anche a Lodi la carta statutaria primoduecentesca, e una serie di contrasti in tema di diritti e giurisdizioni tra comunità locali, città e il vescovo, rimandano alla costituzione di comuni di *rustici* nel territorio distrettuale (letteralmente, «in episcopatu vel districtu seu iurisdictione»). La dialettica tra presule e comuni lodigiani per la scelta degli ufficiali locali, soprattutto campari, investe i tre decenni dal 1216 al 1245 (la prima testimonianza riguarda l'investitura del campario di Livraga nel 1216, che i *consules loci* dichiarano essere competenza del vescovo<sup>200</sup>). Dalle cause si coglie l'uniformità dell'organizzazione dei *loci* del distretto, ciascuno dotato di proprie assemblee, di rappresentanti locali quali i consoli, di figure come i campari per la sorveglianza dei singoli territori. Si tratta peraltro di istituti che venivano riconosciuti, previsti e impiegati dalla normazione cittadina e d'altronde già dal 1211 i consoli del luogo di «Spinetha» agiscono a nome della propria comunità «pro comuni Laude», e al rettore di quest'ultimo giurano consolato e regime<sup>201</sup>.

Inoltre, in occasione della creazione di borghi nuovi (denominati «locus novus» o «ville facte de novo») in spazi disabitati è prevista per i «venientes ad abitandum» l'esenzione dagli *honera* del comune di Lodi e da ogni altro onere rusticano per 12 anni<sup>202</sup>, che invece, ed è annotazione essenziale per questo contesto, tocca alle ordinarie comunità del contado. Si tratta degli stessi gravami, «pignora et banna et mendatias», cui si aggiunge l'imposta diretta, il fdro, che il vescovo di Lodi pretendeva nel 1220 quali propri «iura feudorum» dai *comunia loci* di Cavenago e Sommariva, assieme al diritto di scelta degli ufficiali locali, specialmente del podestà («de iure ponendi potestatem, consules, camparios») <sup>203</sup>. Qui interessa notare come questa carica, scelta dal presule per «regere habitatores» di un certo comune rurale, si sovrapponesse alle istituzioni locali, l'assemblea dei *vicini* (la «concio loci») e i consoli<sup>204</sup>, come nell'esempio ben documentato di Castiglione (1242)<sup>205</sup>, e in quello di Codogno<sup>206</sup>. In un'altra causa intentata dal vescovo, che (1236) lo oppone al comune di Galgagna-

<sup>198</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 201.

<sup>199</sup> BRESCIA XIII, 148-1248 corrispondente a BRESCIA 1313, *collatio* 1772, rub. 203.

<sup>200</sup> LODI CDL, n. 234, p. 257 (4 maggio 1216).

<sup>201</sup> Resta notizia del giuramento («carta qualiter consules loci de Spinetha iuraverunt consulatum et regimen ipsius loci») in LODI LI, n. 20, p. 54 (10 giugno 1211). Ancora, rinnovando nel 1232 al podestà e ai due consoli del *comune loci* di Corno Nuovo l'affitto di alcuni terreni a vite di proprietà cittadina, i procuratori di Lodi riconoscono che giacciono «in loco et territorio seu fondo ipsius loci de Cornu Novo», e che il comune del posto li aveva in locazione: LODI LI, n. 26, p. 72 (1 aprile 1232).

<sup>202</sup> LODI SV, rub. 91, p. 568, «Quod immunes sint rustici qui aliunde venerint in locum novum».

<sup>203</sup> LODI CDL, n. 247, p. 267 (23 novembre 1220) e LODI ACL, n. 84 (27 dicembre 1220) [AMVLo, *Pergamene*, tab. III, n. 137].

<sup>204</sup> LODI CDL, n. 327, p. 332 (1242).

no, si apprende come l'ordinamento del comune cittadino costituisca il punto di riferimento della giurisdizione dell'episcopato<sup>207</sup>. Quest'ultimo rivendica lo «ius ponendi camparium» locale perché communi multe, così come afferma facesse già il comune di Lodi in tutti i *loci* che non sono signorie dell'episcopato.

Gli statuti di Mantova, infine, offrono l'immagine di un distretto organizzato uniformemente in enti composti da *rustici* o «persone terriere»<sup>208</sup> che lì vi abitano. Con normazione molto simile a quella bresciana e bergamasca, si prevede che in ciascuna *villa* sia istituito un «comune et universitas» provvisto di campari e consoli («quelibet (...) villa districtus Mantue compellatur habere consules vel item camparios»), delegati a garantire il rispetto della comunità delle direttive proveniente dal centro, e dotati di facoltà «ad agendum et defendendum» senza procura<sup>209</sup>. Il dettato è rispecchiato (o anticipato) dall'omogenea organizzazione di 12 comunità del territorio di Revere pertinenti alla Mensa vescovile e sottoposte alla giurisdizione del presule, come traspare dal documento sulle elezioni locali di consoli, campari e ministeriali del 1233<sup>210</sup>.

L'occasione per l'istituzione dei comuni rurali è data dall'imposizione di lavori pubblici («onera et factiones»), e del prelievo fiscale («fodra et scufia»)<sup>211</sup>. I capifamiglia (qui non *foci* ma, detto classicamente, «lares») che risiedono nelle *ville* del mantovano sono censiti *in scriptis* con le proprie «terre et posses-

<sup>205</sup> Il documento, una “allegazione in prova di diritti”, mostra il console di Castiglione andare *cum sociis* dal vescovo perché questi «daret habitatoribus et loco potestatem», ma si tratta certamente di una testimonianza di parte vescovile. In tale occasione la controversia sul diritto di scelta del podestà rurale verteva tra il rappresentante del vescovo e quello del «comune de Castioni», mentre le autorità cittadine rinunciano allo «ius ponendi potestatem» nonostante venga loro reclamato dallo stesso comune rurale. Cfr. LODI CDL, n. 328, p. 332 del 17 febbraio 1242.

<sup>206</sup> Il presule vanta uno «ius investiendi camparios» anche sulla corte vescovile di Codogno, che viene contestato dal rettore locale e dal *comune loci*, composto sia da rustici sia da vicini in condizione più elevata (il «comune seu vicinorum tam nobilium de Cotonio»); cfr. LODI ACL, n. 132 del 1233 [AMVLo, *Pergamene*, tab. IV, n. 260]. La vertenza tra *domini* e distrettuali per la scelta degli ufficiali locali è una costante nelle campagne lombarde del XIII secolo, come gli esempi a partire dal caso classico di Origgio studiato da R. Romeo, *Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, Presentazione di C. Violante, Milano 1992 [prima ed. 1957], in particolare p. 30, e dai casi, tra i tanti, portati alla luce in P. Grillo, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001, p. 606 (comune di Torrevecchia e *domini* Bascapè, 1181 e 1258), p. 614 (comune di Uboldo e *domini* Crivelli, 1208), p. 624 (comune di Cologno Monzese e monastero di Sant'Ambrogio, 1259); cfr. ancora C.D. Fonseca, *La signoria del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XIII)*, Genova 1974, pp. 118-119 (comune di Arosio e Monastero Maggiore di Milano, 1235); A. Poloni, *Castione della Presolana nel Medioevo. Economia e società nella montagna bergamasca dal XII al XVI secolo*, Castione della Presolana 2011, pp. 47-49 (comune di Castione e signoria del vescovo di Bergamo).

<sup>207</sup> LODI CDL, n. 321, p. 323 (17 giugno 1236).

<sup>208</sup> Contrapposte alle *persone forenses* come da definizione in MANTOVA SB, libro 6, rub. 7, p. 131: «De non mittendo litteras confinatis».

<sup>209</sup> MANTOVA SB, libro 2, rub. 20, p. 191: «De procuratoribus».

<sup>210</sup> Sulla questione si veda Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 160-161.

<sup>211</sup> Si rimanda alle due norme che regolano l'intera sistema di imposizione, MANTOVA SB, libro

siones», tanto mobili quanto immobili, e subiscono le imposizioni dal centro «cum suis vicinis», come anche confermato dalla legislazione locale<sup>212</sup>. Come nei propositi dei legislatori cittadini, gli elenchi serviranno per dividere l'imponibile alla ricerca di una maggiore equità (almeno sulla carta), a livello dei diversi comuni rurali, («ut inter villas gravamina melius dividantur [così l'edizione] et fiant omni anno»), e all'interno delle comunità. In tal caso si avranno regolamentazioni per materie diverse, dei carichi fiscali per i possessori di beni sparsi «in diversis villis», degli obblighi per i comitatini trasferiti «de villa ad aliam», delle alienazioni degli immobili dai rustici ai cittadini compiute «in fraudem ville sue». L'organizzazione è vincolante per tutti i residenti *rustici* nel distretto, che devono obbligatoriamente abitare in una delle *villae* organizzate in «comune rurale» e, altrimenti, verranno comunque compresi in una di esse («Et si non habitaverint ipso facto et iure ipso sint rustici et teneantur facere ut rustici»).

In tutti i quattro casi gli ordinamenti sulla costituzione dei «comuni rurali» corrono paralleli a quelli che conferiscono doveri e responsabilità alle comunità. In ogni occasione, a Brescia con la norma del 1216, a Lodi con uno degli statuti degli anni Venti, a Mantova con la statuizione locale di Governolo, a Bergamo con le richieste di prelievo ai consoli rurali di inizio XIII secolo<sup>213</sup>, presupposto per il riordinamento sono le necessità di imposizione di lavori pubblici e dell'effettuazione del prelievo diretto, straordinario o meno. Tuttavia, alla fiscalità seguiranno a breve le norme relative a ciascuno dei temi visti in precedenza (proprietà fondiaria, incolti, commerci, protezione del credito).

I caratteri di una piena e definita territorialità e dell'appartenenza dei rustici ad un'organizzazione uniforme sono nello stesso tempo il presupposto e il risultato dello sforzo legislativo indirizzato agli enti periferici. Per inciso, si tratta degli stessi caratteri, territorialità e appartenenza determinate soprattutto da fini fiscali (in tal caso, di esenzione o di emancipazione dalle ordinarie imposizioni ai comuni rurali), che caratterizzano l'istituzione di borghi nuovi e più spesso, borghi franchi. Questi sono stati istituiti per i più svariati motivi (controllo delle frontiere, acquisizione di aree sottoposte a dominati signorili, po-

6, rub. 30, p. 143, «De capitibus familiarum civitatis et districtus Mantue requirendis» e MANTOVA SB, libro 5, rub. 23, p. 102, «De reformatione Villarum». Significativo che nei contrasti con San Benedetto di Polirone sui rispettivi diritti su alcune comunità (Poletto, Sustinente e Libiola) tra 1223 e 1235, quest'ultimo riconosca a Mantova le proprie prerogative «in fodris e scuffis ponendis et exigendis», in Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., p. 80.

<sup>212</sup> Si trova un eco locale negli statuti di Governolo, datati al 1252, con norme dedicate all'estimo dei beni dei *vicini* su disposizione dei consoli locali. Interessante anche in questo caso che la natura di *vicinus* sia correlata alla partecipazione alla fiscalità locale, se vicino è «qui manet in fodro e scufio cum comune Gubernoli», in M. Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 161-163. Al contrario *civis* è chi subisce «onera et factiones cum civitate Mantue ut civis et non solvendo cum aliqua villa» in MANTOVA SB, libro 5, rub. 23.

<sup>213</sup> Si tratta dei casi esaminati in P.G. Nobili, *Alle origini della fiscalità comunale. Fodro, estimo e prestiti a Bergamo tra fine XII e metà XIII secolo*, in «Reti Medievali - Rivista», 11 (2010), 1, <[www.rivista.retimedievali.it](http://www.rivista.retimedievali.it)>, pp. 1-35, pp. 10-12.

polamento di spazi disabitati, semplice vendita di esenzioni fiscali...) ma restando fedeli al modello organizzativo dominante<sup>214</sup>. Il “comune rurale” così sistemizzato non è pertanto creazione per sé ma, su preesistenti basi comunitarie, viene definito e ulteriormente modellato dalle esigenze delle autorità urbane, come nei casi seguenti.

### 3. 3 Comuni confinanti e unioni di comuni

Le regolamentazioni bergamasca e bresciana dei comuni di *vicini* (o di popolo, come si cominciano a denominare in qualche occasione) sono le più dettagliate, e per la loro costituzione affiancano al criterio territoriale uno demografico. Nel distretto di Bergamo per l'istituzione di un comune rurale è previsto un numero minimo di otto (*Statutum vetus*) e poi (1331) dodici fuochi, altrimenti in caso di entità minori le autorità centrali provvederanno a un accorpamento coatto di quei *vicini* nei *loci/ville* a loro prossimi<sup>215</sup>. A fianco di alcune disposizioni su casi locali<sup>216</sup>, una lunga norma dello statuto duecentesco, riprodotto in quello del 1331, riporta l'esito complessivo degli accorpamenti, riguardando in particolare la pertinenza di *loca* e *contrate* a questo o quel comune ufficialmente riconosciuto<sup>217</sup>. Si ha quindi l'elencazione delle unioni di località disposte dal comune di Bergamo, con l'obiettivo di semplificare le richieste fiscali alle comunità («ipse uniones locum habeant solomodo tantum in fodris et oneribus imponendis in futurum per comune Pergami»<sup>218</sup>). Ogni entità così

<sup>214</sup> Si vedano gli esempi bresciani di Canneto sull'Oglio (1217) e Castrezzato Roccafranca (1220) con l'elencazione dei capifamiglia privilegiati e la designazione (o il rinvio a designare) delle terre pertinenti, in BRESCIA LP, n. 13, *collatio* 36; n. 64 *collatio* 301; n. 72, *collatio* 320, o quello bergamasco di Gromo ampiamente trattato in P.G. Nobili, “Statuerunt quod Comune de Gromo et omnes habitantes sint Burgum et burgienses”. *Da locus a comune rurale a borgo franco, l'affermazione di Gromo tra XII e XIV secolo*, Gromo (Bergamo) 2011. Sull'argomento, che ha conosciuto in tempi recenti un certo recupero di interesse, basti qui il rimando all'importante sintesi per l'area di P. Grillo, *La politica territoriale delle città e l'istituzione di borghi franchi: Lombardia occidentale e Lombardia orientale a confronto (1100-1250)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, Atti del Convegno tenuto a Cherasco nel 2001, a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cuneo-Cherasco 2002, pp. 45-97.

<sup>215</sup> BERGAMO 1331, *collatio* 2, rub. 58, p. 65: «Item statuerunt et ordinaverunt quod uniones comunium districtus Pergami sint firme, secundum quod facte erant per statutum comunis Pergami». Sull'argomento del rapporto tra demografia e unità insediative si veda ora R. Rao, *Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio: contributo allo studio degli insediamenti abbandonati*, Vercelli 2011.

<sup>216</sup> Oltre a BERGAMO SV, *collatio* 1990, rub. 11 (sistemazione dei «vicini di Gromo et vallis» con l'unione di Valgoglio e Novazza, di Gromo e Boario, e con la costituzione del comune di Ultradragone), *collatio* 1997, *adiectio* (1250) a rub. 24 (gli abitanti di Poscante costituiscono un comune *per se* e *divisum* da quello degli abitanti della confinante Sorisole).

<sup>217</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1987, rub. 6: «De comunibus que consueverunt esse comunia quod sint comunia per se et de stantibus in aliis locis vel partibus que non consueverunt esse comunia ». La norma è del 1276.

definita sarà una comunità autonoma («sit una universitas et unum collegium per se»), avrà propri funzionari («habentes camparios per se et officiales»)<sup>219</sup>, e verrà dotata di beni e capitali collettivi («proprio debitum vel capitale vel aliquas possessiones vel comunia haberent»)<sup>220</sup>. Ne scaturisce un'impressionante lista di 64 fusioni (tra due, tre, quattro comuni fino a un massimo di sette<sup>221</sup>), che ora sosterranno assieme «honer et factiones», con l'obbligo per i *vicini* di riunirsi in assemblea nel centro principale, anche questo deciso dalle autorità centrali (per esempio Mapello, Ambivere e Vetriga sono uniti nel comune di Mapello).

Simile esigenza di razionalizzazione fiscale è alla base un provvedimento bresciano, più tardo (appare negli statuti del 1313, ma, come per Bergamo, segue a statuizioni su casi locali<sup>222</sup>): le *terrae* con pochi abitanti (e la medesima norma spiega che pochi uomini significano modico *bannum* e modici oneri) dovranno «facere uniones» con quelle finitime («cum aliis terris secum confinantibus»), secondo quanto predisposto dal podestà e dagli anziani del governo cittadino<sup>223</sup>. Una norma immediatamente successiva<sup>224</sup> salvaguarda le pretese dei creditori dei «comunia antiqua» in caso di formazione dei «comunia nova» (per cui «ex hoc multum defraudantur creditores»), di modo che redditi, beni e possessioni delle entità sottoposte a unione vadano prioritariamente a soddisfare i debiti pregressi.

### 3. 4 Podestà rurali

Stesso parallelismo si rileva per la scelta dei podestà rurali, «potestates locorum» a Bergamo, «rectores» o «potestates terre» a Brescia, presenti nei comuni del contado fin dai primi decenni del secolo<sup>225</sup>. Gli statuti bresciani contemplano una scelta («accipere vel eligere») da parte dei *vicini* della *terra* interessata<sup>226</sup>, così come quelli bergamaschi prevedono una elezione diretta da

<sup>218</sup> BERGAMO 1331, *collatio* 2, rub. 58, p. 65 e rub. 60, p. 66: «De unionibus comunium».

<sup>219</sup> Si trascrive da BERGAMO SV, *collatio* 1990, rub. 11.

<sup>220</sup> Si trascrive da BERGAMO SV, *collatio* 1997, Adiecto (1250) a rub. 24.

<sup>221</sup> Come, a est di Bergamo, la confluenza dei comuni di Mozzo, Briolo, Forzanica, Grozzanica, Orsanisica e Breno nel comune di Scano.

<sup>222</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 113 (non datata ma collocata tra una disposizione del 1277 e una del 1280): «Item statuunt et ordinant correctores quod comunia de Navis et de Flumicello ponantur ad onera et scufia facienda et sustinenda cum comunibus de Valtrumpia», e anche *collatio* 190 (posto tra una norma del 1252 e una del 1245): «teneatur potestas compellere habitantes in curte Casalis alti ut veniant ad habitandum cum vicinis in vicinia sicut fatiunt vicini de Casali alto».

<sup>223</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1784, rub. 241: «Quod homines habitantes in villis Brixianae fiant vicini cum habentibus modicam viciniam».

<sup>224</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1874, rub. 242: «Quod fruges et redditus antiquorum comunium dentur creditoribus».

<sup>225</sup> Sull'argomento, Grillo, *Comuni urbani e poteri locali* cit., pp. 59-60, che sulla base di informazioni tratte dal *Liber potheris* rileva podesterie nel bresciano a San Genesio nel 1217 e a Asola nel 1227 (BRESCIA LP, *collatio* 401, rub. 107, 9 maggio 1227). Nella Bergamasca un podestà cittadino è chiamato dai *vicini* nel 1217 come rettore di Calcinate, così come accade negli stessi anni per Ardesio.

parte dei *vicini*, o di grandi elettori scelti dalla «vicinania ad potestatem elligendam»<sup>227</sup>. L'evoluzione della figura del podestà locale pare poi portare a una sua imposizione dall'alto, così come già previsto dagli statuti bresciani, motivata come volontà da parte dei *vicini* di affidarsi alla scelta del rettore e consiglio cittadini («si voluerint habere potestatem sindicum vel procuratorem (...) petat eam potestati Brixie»); a Bergamo l'intervento da parte del massimo ufficiale urbano è invece giustificato dalla necessità di evitare podesterie duplici e contemporanee, anche relativamente ai membri della stessa famiglia<sup>228</sup>.

Si sono viste per Lodi le dispute tra comunità rurali ed episcopato nei *loca* in cui questi deteneva la signoria. Nell'ambito di una di queste contese (1233), la comunità di Codogno<sup>229</sup> ricorda come nel proprio *castrum* risiedesse un podestà preposto al suo governo, come accadeva per gli altri *loca* con castello del distretto di Lodi («semper (...) habuerunt potestates seu consules in ipso castro causa regendi eos sicut habent et habere consueverunt alia castra episcopatus Laude»). Che la facoltà di insediare podestà spettasse al vescovo, agli organi cittadini o alle comunità locali, in questo come negli altri atti si intravede una organizzazione uniforme del territorio lodigiano, in cui alle istituzioni locali (*concio* dei *vicini*, consoli etc.) si sovrappongono rettori con maggiori poteri, almeno per le località con *castrum* o strategicamente importanti.

Infine, in ambito mantovano la figura del *potestas* locale non è sconosciuta ai comuni del contado, ed è di nomina signorile, ove v'era un *dominus* che ne deteneva il controllo (1233, 1250), oppure locale (1217, 1227)<sup>230</sup>. Tuttavia la catena di comando instaurata dalla autorità centrali sembra più diretta, non apparendo generalmente figure intermedie tra il rettore cittadino, i suoi vicari e giudici (e loro personale quali servitori e ministeriali) e i consoli delle comunità del distretto<sup>231</sup>.

### 3. 5 «Cives» e nobili «de foris»

<sup>226</sup> Per la presenza di un podestà a Bovegno già nel 1231 cfr. Bazzana, *La pieve di San Giorgio* cit., app. doc. n. 9 del 14 dicembre 1231, mentre in n. 49 del 15 marzo 1260 v'è la nomina di un messo per ricevere il pagamento di 10 lire «pro completa solutione selarii [così l'edizione] potestarie dicti loci».

<sup>227</sup> BRESCIA XIII, *collatio* 161 (vale per podestà ma anche sindaci, procuratori, capitani o chiunque altro ufficiale) e BERGAMO SV, *collatio* 1985, rub. 1.

<sup>228</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1986, rub. 2.

<sup>229</sup> LODI ACL n. 137 (1233) [AMVLo, Pergamene, tab. IV, n. 264].

<sup>230</sup> Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 99 (il comune impone un podestà a Campitello [1223], ma la nomina era contestata dall'episcopato, signore locale), 160 (relativamente alle comunità della Mensa vescovile dell'isola di Revere, 1233), 78 (per il podestà di Pietole eletto dai locali ma nominato dai domini, monastero di Sant'Andrea e Cattedrale, 1250), 80 (per il podestà di Pegognaga, 1217), 163 (per la menzione del podestà – già *sindicum* – della comunità di Carzedole (1227).

<sup>231</sup> Si rimanda ancora a MANTOVA SB, libro 1, rub. 9, p. 127: «De quibus teneantur consules vilarum».

Occorre poi ricordare che alla individuazione dei centri organizzativi del contado (rispettivamente le *terre* per il distretto bresciano e i *loci* o, meno frequentemente, le *ville/burgi* per quello bergamasco, i *loci* e le *ville* per il lodigiano, le *ville* per il mantovano) si affianca la specificazione della qualità dei soggetti che compongono questi enti, arrivando a definirli «comunia rusticorum» (a Brescia, Bergamo e Mantova), «comunia vicinorum» (sia a Brescia sia a Bergamo) oppure «comunia populi» (area bergamasca) o «comunia paysanorum» (secondo una formulazione, probabilmente fineduecentesca, bresciana). Questi sono distinti sia dalle organizzazioni degli abitanti privilegiati del contado (i *gentiles* o *nobiles*, i *cives de foris*) che, almeno nel bergamasco e nel bresciano danno vita ai *comunia gentilium/comunia nobilium*, sia dai *burgi* del contado («burgi de foris») <sup>232</sup> a Bergamo, *burgi* a Brescia e Mantova, che dal punto di vista degli oneri vengono parificati ai *subburgi* cittadini o alle vicinie urbane <sup>233</sup>.

In particolare nel 1234, al culmine del processo di *adequatio* del territorio, le autorità bergamasche regolano definitivamente la questione dei gentili/nobili e *cives* che abitano nella «virtus Pergami». Ovunque fossero presenti almeno 4 fuochi di nobili viene istituito un *comune* cetuale, dotato di consoli che devono – con locuzione che sarà presente identica nel dettato bresciano del 1248 – «respondere comuni seu officialibus» di Bergamo dei gravami addossati dal centro <sup>234</sup>. Ancora una volta appare quindi strettissima la correlazione tra creazione di comuni nel contado, che siano di popolo o di nobili, e la richiesta degli «honera imposita». Altrimenti, in qualità di singoli (poi indicati quali *divisi*) saranno sottoposti a estimo individuale e a «substinere onera» separatamente <sup>235</sup>. Ciò pare valere per ogni tipo di prelievo richiesto dal centro e per le *convenientie* locali, per i quali i *nobiles* ed i «*cives de foris*» (o che almeno vi abitavano da un anno) <sup>236</sup> erano responsabili quanto i *rustici*, con l'esclusione dei soli lavori imposti, gli «opera rusticana» <sup>237</sup>.

Le compilazioni bresciane sembrano recepire l'esempio di quelle del distretto limitrofo. Lo statuto cittadino del 1313 riporta un ordinamento non datato per

<sup>232</sup> L'espressione si trova in BERGAMO 1331, *collatio* 4, rub. 4, p. 99: «Item statuerunt et ordinarunt quod statuta paraticorum et comunium et burgorum de foris approbari debeant vel reprobari per officiales ad hoc electos vel elligendos semel tantum in anno».

<sup>233</sup> Elencazione completa di questa entità in BERGAMO 1331, *collatio* 2, rub. 57, p. 63, ove si scrive di «omnia comunia, tam gentilium quam populi, comunium, locorum et burgorum districtus Pergami».

<sup>234</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1987, rub. 5: «De electione consulum et aliorum officialium locorum virtutis Pergami et etiam vicinarum et burgorum Pergami, et paraticorum».

<sup>235</sup> Una chiara formulazione in BERGAMO 1331, *collatio* 2, p. 33, rub. 17: «si autem esse minus quam quatuor foci, tunc extimari debent singulariter, et singulariter comunis Pergami onera substinere».

<sup>236</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1990, rub. 15: «De admittendo et vocando cives stantes in locis de foris ad honores et convenientias eorum locorum».

<sup>237</sup> BERGAMO SV, *collatio* 1991, rub. 14: «De terris civium et gentilium habitantium in locis de foris ponendis in convenientiis per rusticos. Et de convenientiis que solventur per gentiles expendendis in honeribus non spectantibus ad opera rusticana».

cui nelle «terre districtus Brixie» e si prevede la creazione di comuni cetuali, le *universitates* di nobili<sup>238</sup>. Esse dovranno eleggersi uno o due *sindici* (qui per consoli con potere di sindacato), così come accade per le «universitates paysanorum» e i loro «comunia terrarum». Immediata è anche in tale occasione la correlazione con le finanze locali, dato che questi rappresentanti elettivi possono venir reclusi *pro debitis* del comune (e, in loro mancanza, sarà imprigionato qualsiasi altro membro del comune di nobili). I provvedimenti bresciani poi si spingono per dettaglio più in là di quelli orobici, prevedendo che i nomi dei rappresentanti dei comuni cetuali (i *comunia* «tam nobilium quam paysanorum») vengano registrati in un registro conservato in città presso il giudice dei malefici. Lo scopo è di fare in modo che, quando occorre procedere a intromissioni e sequestri di beni, si andranno a cercare i rappresentanti delle comunità, «quelibet terra Brixianae possit habere duos syndicos quos faciat scribi (...) in libro»<sup>239</sup>. Così un'altra norma (1285) in materia di denuncia di rissa e maleficio prevede la responsabilità dei consoli e comunità delle «terre Brixiane», tanto di *paysani* quanto di nobili. Come per la normazione bergamasca, in materia di lavori pubblici, di fiscalità di protezione dei possedimenti, gentili e nobili non costituenti comune per sé vengono ricompresi (statuti 1313) negli oneri dei comuni rurali in cui abitano<sup>240</sup>.

Meno evoluto è invece questo genere di pianificazione da parte delle autorità mantovane e lodigiane, che accludono i *nobiles* ai comuni di rustici<sup>241</sup>, o li collocano in una posizione più sfumata, fatte salve ovviamente le prerogative degli abitanti dei borghi franchi. Conviene quindi tornare al parallelismo tra le due città centrali dell'area considerata.

Sia per Bergamo che per Brescia le uniche entità del contado che hanno competenza territoriale sono i *comunia loci/comunia terrarum*: gli stessi *nobi-*

<sup>238</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1750, rub. 110: «Quod quaelibet universitas debeat constituere syndicos».

<sup>239</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1749, rub. 109 («quod quaelibet terra possit habere duos syndicos qui non possint detineri»), rub. 110 («de syndicis terrarum Brixiane habendis pro legitimis»: BRESCIA 1313, *collatio* 1750), rub. 111 («item quod omnes praedicti syndici tam nobilium quam paysanorum qui reperiantur scripti in dicto libro pro legitimis syndicis habeantur et teneantur ipsi syndici recipere et salvare in sua custodia et virtute omnes intromissiones et sequestrationes faciendas ad postulationem creditorum sive officialium»).

<sup>240</sup> BRESCIA 1313, *collatio* 1763, rub. 173 («quod nobiles Brixiane teneantur ad raxas cum terris suis») e soprattutto BRESCIA 1313, *collatio* 1827, rub. 94 («quod nobiles habitantes in castris aut terris teneantur de caetero cum paysanis, videlicet ad ecclesiarum, pontium reaptationem ecc.»), che enumera le materia per cui i nobili che abitano «in castris aut terris vel locis Brixiane» sono responsabili «cum paysanis»: riparazione di vie, ponti, pozzi, mura, munizione di castelli, cattura di banditi e malfattori, risarcimento di danni dati, indicazione di terre e possedimenti a cui agguingere BRESCIA 1313, *collatio* 1829, rub. 99 («in quibus oneribus nobiles teneantur cum paysanis et qualiter dicta onera inter se compartiantur») dove si precisa che i nobili del contado sono tenuti al prelievo diretto *pro ratha* (in proporzione all'estimo) e per testa quando espressamente richiesto, altrimenti sarebbe toccato ai soli rustici: «ubi fiat impositio alicuius oneris non expressa quod nobiles teneantur cum paysanis, quod tunc soli paysani astricti intelligantur».

<sup>241</sup> Si veda il caso di Codogno nel Lodigiano: «comune seu vicinorum tam nobilium de Cotonio», in LODI ACL, n. 132 (1233) [AMVLo, *Pergamene*, tab. IV, n. 260].

*li/gentiles*, per quanto riguarda *honores* (cioè sfruttamento di beni comuni) e *convenientia* (cioè regolamenti e obblighi attorno ai beni comuni) saranno ammessi a quelli del *territorium* del corrispettivo comune di *vicini* («admittatur et vocetur ibi stando et habitando ad honores et convenientias illius terretorii»)²⁴². Da entrambe le parti si fa poi ampio ricorso allo scritto e ai registri per produrre elenchi di persone che sfuggono agli ordinari *comunia rusticorum/populi/paysanorum*. Lì confluiranno i gentili/nobili bresciani non raggruppati in comuni cetuali²⁴³, o i semplici comitatini («illi de Brixiana») venuti ad abitare *continue* in città e suburbio con famiglia «sicut alii cives Brixie» (l'elenco comprende nomi e quartiere di destinazione). Le liste dei fuochi e degli estimi familiari nella bergamasca sono gestiti interamente dagli ufficiali dei comuni rurali addetti alle riscossioni (*taliatores fodri*, consoli, *extimatores*), mentre a Brescia sono posti dai consoli *in scriptis* e trasmessi al rettore cittadino, con suddivisione dei «focolaria nobilium» dai «focolaria paysanorum»: «videlicet focolaria paysanorum per se et nobilium per se»²⁴⁴.

#### 4. Un soggetto di larga applicazione: il “comune rurale”

Le autorità centrali impiegano le istituzioni dei comuni rurali, di cui, peraltro, restano dirette tracce documentarie per il XIII secolo²⁴⁵, plasmandone i caratteri ed estendendoli a ogni luogo del proprio distretto. Al territorio di un determinato centro abitato, definito dal fatto che lì si trovavano i beni indivisi e lì le locali guardie campestri avevano compiti di sorveglianza, si sovrappone il *territorium* o *guardia* (con le sue *pertinentie*) individuato dalla normativa cittadina quale ambito di responsabilità delle collettività di *vicini* in relazione a numerose materie. Allo stesso modo, ai centri del contado viene imposta una struttura uniforme, con anziani (o credendari), consoli, campari, canevari, contraddistinti da una serie di obblighi e di prestazioni. È il così costituito “comune rurale” (assieme ai borghi e ai comuni di gentili o di nobili) a rappresentare il soggetto posto alla base dell'organizzazione del distretto, e il modello appare tanto robusto che nel corso del Duecento conforma ogni altra organizzazione, rustica (quali, a esempio, le federazioni e i *concili* di più comuni) o signorile (come le *curie*)²⁴⁶.

L'*adequatio* intradistrettuale, ossia la classificazione e ripartizione del territorio e degli abitanti del contado per comuni rurali, si concretizza attraverso

²⁴² BERGAMO SV, *collatio* 1991, rub. 15: «De admittendo et vocando cives stantes in locis de foris ad honores et convenientias eorum locorum».

²⁴³ Si rimanda a BRESCIA 1313, *collatio* 1802, rub. 5: «Quod omnes nobiles et alii qui excusantur ab oneribus terrarum Brixie teneantur et debeant facere se scribi in uno libro per quarteria».

²⁴⁴ BRESCIA 1313, *collatio* 1821, rub. 66.

²⁴⁵ Alcuni esempi, per il bergamasco gli atti dei comuni di Vertova e di Colzate analizzati in Nobili, *Vertova. Una comunità* cit., pp. 119-169; per il Bresciano gli atti del comune di Bovegno in appendice a Bazzana, *La pieve di san Giorgio* cit.; per il Mantovano cenni sul comune di Governolo ancora in Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 162-164.

²⁴⁶ Anche in tale occasione meglio documentate sono le aree montane bergamasche, per cui per i

so un duplice processo avvenuto, peraltro, lungo un limitato volgere di anni (due, tre decenni appena). Innanzitutto, a livello cittadino, la riorganizzazione ha luogo con la compilazione di liste di comuni rurali riconosciuti dal centro politico e i cui territori, sommati assieme, “coprono” l’intero distretto. Ciò comporta la stabilizzazione degli squilibri attraverso la selezione degli abitati da promuovere a centri amministrativi, le unioni tra insediamenti minori, l’assorbimento delle *contrate* nei centri più prossimi<sup>247</sup>. E il caso bergamasco è senz’altro quello più evidente, prevedendo anche la redazione di carte di confinazione tra i comuni rurali attraverso uno strumento scritturale, le *calcationes*, derivato da quello impiegato per le inchieste patrimoniali<sup>248</sup>. Ma pure per le altre realtà il patrimonio di strumenti e metodi impiegati nelle *inquisitiones* degli anni Venti-Trenta del Duecento si trova alla base di ogni ulteriore rilevazione confinaria, che sia quella dei termini della città (casi di Lodi e Brescia), dei limiti di un comune conteso e diviso come Volpino, dei beni collettivi reclamati da due comuni rurali o semplicemente del territorio di competenza di una località del contado<sup>249</sup>.

Quale secondo aspetto, a livello di singola comunità si prevede la stesura degli elenchi delle famiglie (*foci/lares*) che ne facevano parte, e le soluzioni delle problematiche di attribuzione con la regolamentazione delle appartenenze in caso di spostamenti temporanei, di trasferimento tra un *locus/villa* e l’altro, di emigrazione in città o fuori distretto<sup>250</sup>. A ciò si affianca la chiarificazione dello stato dei residenti non *rustici* del contado (cittadini, *domini/gentiles*, forestieri), con soluzioni differenti da caso a caso e da contesto a contesto (costituzione di comuni cetuali, assorbimento nei comuni di rustici, parificazione ai *cives*).

Almeno per fini fiscali, i comuni rurali così costituiti vengono riuniti in gruppi, generalmente quattro, dall’eguale capacità contributiva, e “assegnati” a una

*concili* di più comuni (o comunità) si rimanda a A. Zonca, *L’età medievale*, in *Storia delle terre di Albino. Dalle origini al 1945*, a cura di A. Belotti, G.O. Bravi, P.M. Soglian, Brescia 1996, vol. I, pp. 37-79, G.P.G. Scharf, *Prima delle comunità di valle bergamasche. Il Concilium de Honio fra XIII e XIV secolo*, in *Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di N. Covini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini, Roma 2012, pp. 35-53. Per le *curie* bresciane a G. Archetti, *Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia: studi sulle istituzioni ecclesiastiche della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo*, Brescia 1994, pp. 289 e sgg. Un esempio bergamasco di *curia* è analizzato in Poloni, *Castione della Presolana* cit., pp. 46-50.

<sup>247</sup> Esempi di conflitti di tal tipo, per Bergamo le località di Monasterolo di Levate e Valtesse, per Brescia il comune di Montecchio, rispettivamente in Nobili, *Appartenenze e delimitazioni* cit., pp. 27-31; Grillo, *La politica territoriale delle città* cit., pp. 94-95.

<sup>248</sup> Per la straordinaria specificità (e precocità) delle iniziative di terminazione orobiche si veda Della Misericordia, *I confini dell’economia* cit., pp. 264-268.

<sup>249</sup> Elezione di 4 vicini ciascuno per la spartizione («occasione terminandi et confinandi et difiniendi et sententiandi») di boschi e beni comuni contesi tra il comune di Bovegno e quello di Berzo nel bresciano in Bazzana, *La pieve di San Giorgio* cit., app. doc. n. 91 del 26 luglio 1299. Si veda poi per Bovegno la «discignamenta comunia comunis [così l’edizione]» da parte di quattro vicini su ordine dei consoli locali *ibidem*, app. doc. n. 50 (29 aprile 1265).

<sup>250</sup> Norme sull’emigrazione fuori distretto in BRESCIA XIII, *collatio* 204, LODI SV, *collatio* 564, rub. 78. Per quanto riguarda la mobilità intradistrettuale bergamasca soprattutto in rapporto alla

delle porte cittadine, secondo un modello ampiamente diffuso in ambito norditaliano. Allo stesso scopo, quei soggetti che si sottraggono alle appartenenze comunitarie (*cives* del contado, nobili non inquadrati, *divisi*) sono egualmente censiti *in scriptis* e sottoposti a prelievi e oneri individuali o assimilati a quelli cittadini. La predisposizione di una normativa sulla “territorialità” dei comuni rurali è quindi conseguente e parallela a quella relativa all’individuazione degli individui che li compongono, concretamente messa in pratica tramite l’iscrizione dei singoli alle liste di abitanti (variamente denominati, *vicini/rustici/paysani*)<sup>251</sup>.

Il governo cittadino dagli anni Venti-Trenta del Duecento non si limita quindi più a imporre compiti alle comunità del contado per ambiti di applicazione indeterminati, o meglio lasciati all’interpretazione locale, come avveniva a inizio secolo (leggi su danno dato, beni comuni etc.). Attraverso una serie di strumenti nati nell’ambito delle inchieste patrimoniali le autorità urbane compenetrano e conoscono il proprio territorio, e tanto meglio quanto più richiedono la partecipazione di comunità che, a loro volta, si avvalgono dei medesimi strumenti conoscitivi<sup>252</sup>.

Così la legislazione sui compiti e prerogative dei comuni rurali, che si accumula tra primo e secondo Duecento, rimanda a una sempre maggior definizione degli ambiti spaziali delle comunità e delle sfere di appartenenza dei loro abitanti. La strutturazione viene esplicitata nei casi di modellamento complessivo del contado (massima nel caso bergamasco, ma presente anche in quello bresciano e mantovano), con la fissazione dei “comuni rurali” ufficialmente riconosciuti, la manipolazione dall’alto delle realtà insediative minori e la gestione dei soggetti che vi sfuggono. Inchieste patrimoniali e confinazione intradistrettuale, legislazione sui compiti degli enti periferici e gestione del complesso dei comuni rurali sono quindi i tre aspetti, dalle scansioni correlate o sovrapponibili, di un’or-

fiscalità locale si rimanda ai casi esaminati in Nobili, *Alle origini della città* cit., pp. 165-168; per il caso bresciano G. Bonfiglio Dosio, *La condizione giuridica del civis e le concessioni di cittadinanza negli statuti bresciani del XIII e XIV secolo*, in «Atti dell’Istituto veneto di Scienze, lettere ed arti», 137 (1978-1979), pp. 523-532; per Mantova in merito alla contabilità degli abitanti delle ville che si trasferiscono si rimanda a Torelli, *Studi e ricerche di diplomazia comunale* cit., p. 307 nota 1. Sull’argomento e per la bibliografia precedente si veda la sintesi di G. Albinì, «Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur». *Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici*, in *I linguaggi della società politica*, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011, pp. 97-120.

<sup>251</sup> Per un confronto con altri casi, specie dell’Italia centrale che conferma che «quel che colpisce, in primo luogo è la sincronia del fenomeno» del «ricorso alla scrittura per inquadrare i territori, in qualche caso con coincidenze addirittura sorprendenti», si veda Francesconi, *Scrivere il contado* cit., par. 4 («Liste e mappe. Il contado elencato e mappato: la scrittura di un paesaggio politico da gestire e organizzare»), pp. 520-529.

<sup>252</sup> Si rimanda ancora alle carte di confinazione delle comunità bergamasche analizzate in Mazzi, *I confini dei comuni del contado* cit. e Nobili, *Appartenenze e delimitazioni* cit., pp. 44-58 e per Bovegno nel Bresciano oltre alla confinazione dei *comunia* nel 1265 la rivendicazione nel 1276 del «buscum comunis» usurpato da un privato in Bazzana, *La pieve di San Giorgio* cit., Appendice, doc. n. 58 (1 marzo 1276).

ganizzazione complessiva collocabile in massima parte nella prima metà del Duecento. Per riprendere quanto enunciato nell'introduzione, si tratta di un'evoluzione che non casualmente è da mettere in relazione con la circolazione dei podestà forestieri e del personale amministrativo e giudiziario al loro seguito, che fornirà i modelli di fondo da adattare alle situazioni locali.

Visto dal centro, il protagonismo dei *vicini* nello stesso tempo viene sollecitato e ingessato. Il comune cittadino individua d'imperio le comunità attorno a cui organizzare il distretto, chiede agli abitanti di delimitare il proprio territorio ed eventualmente designare i beni comuni (specie di proprietà cittadina), impone loro una precisa veste organizzativa e li carica di doveri e di responsabilità in relazione ai membri (accertati grazie alle liste di abitanti) e allo spazio comunale (definito sul terreno e descritto tramite atti pubblici). Lo "scacchiere distrettuale" plasmato in modo siffatto diviene l'unico interlocutore del governo centrale, la sede dell'amministrazione periferica e, almeno sulla carta, l'esclusivo veicolo di comunicazione politica di chi ne fa parte.

Come si è spiegato, i dettati statutari da cui emerge questa immagine possono proporre una rappresentazione fuorviante e livellata dei "contadi", che è tuttavia correggibile attraverso, per esempio, l'analisi delle fonti di matrice locale (statuti dei comuni rurali, atti di comuni rurali), l'individuazione degli intermediari non istituzionali tra centro e periferie, l'attenzione verso i conflitti (tra comunità, tra singoli soggetti) che sfuggono alla regolamentazione centrale, o che ne sono ingabbiati a fatica e a posteriori<sup>253</sup>. Soprattutto in tema di territorialità, di definizione dei confini amministrativi e giurisdizionali, ma pure economici, alla progettualità cittadina si oppongono e interagiscono culture locali, risalenti e tenaci nel tempo, che godranno di maggiore visibilità documentaria quanto più si procederà nell'età dello "stato territoriale"<sup>254</sup>.

Ciò che tuttavia sorprende, e che rappresenta un progresso significativo rispetto ai precedenti metodi di controllo del contado, può venire riassunto da

<sup>253</sup> Alcuni esempi rispettivamente in P. Mainoni, *Economia e finanza a Chiavenna, un borgo alpino del Duecento*, in «Clavenna», 37 (1999), p. 69-88; Bazzana, *La pieve di San Giorgio* cit., pp. 77-168 («Il comune di Bovegno»); A. Poloni, *Storie di famiglia. I da Fino tra Bergamo e la montagna dal XII al XVI secolo*, Songavazzo (Bergamo) 2010; M. Della Misericordia, *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 122 (2010), pp. 139-172.

<sup>254</sup> È infatti quella delle comunità locali l'altra faccia della medaglia rispetto alla questione della territorialità, certo soltanto lambita dal presente contributo ma di cui è necessario conservare consapevolezza. Esempi di resistenze locali ai progetti cittadini, a partire dal XII e poi nel XIII secolo, in L. Fasola, *Una famiglia di sostenitori milanesi di Federico I*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52 (1972), pp. 116-218 (Galgagnano nel lodigiano); Nobili, *Comuni montani e istituzioni urbane* cit., pp. 89-94 (comuni della media Val Seriana); M. Della Misericordia, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli, Roma-Trento 2009, pp. 155-278, alle pp. 204-206 (tre valli Ambrosiane). Per l'età successiva (secoli XIV-XV) si ricordano qui soltanto gli studi di Massimo Della Misericordia in tema di pratiche e culture locali nelle confinazioni economiche, giuri-

tre caratteri: la sistematicità delle organizzazioni (il modello “comune rurale” così come strutturato dal “centro” viene imposto uniformemente a tutto il contado), il ricorso a strumenti scritture evoluti fino all’ambito locale (gli atti di confinazione, il registro, la sistematizzazione delle persone in elenchi...) e la contemporaneità dei fenomeni riorganizzativi (la legislazione in merito alle responsabilità degli enti territoriali, la stabilizzazione di identità e numero dei comuni rurali, la stesura di carte di confinazione tra comuni rurali).

L’impiego dell’atto scritto per elenchi (di luoghi, di comuni, di persone) e descrizioni puntuali dei territori consente, e accompagna, uno sforzo di conoscenza integrale e di sistematizzazione del proprio distretto (con diversi gradi di compiutezza, massima nel caso bergamasco seguito dal bresciano e mantovano) che, progettato e portato avanti nella prima metà del XIII secolo, rimarrà alla base dell’organizzazione dei contadi per i tempi a venire<sup>255</sup>, pur se complicato nel secolo successivo da nuovi soggetti intermedi (vicariati, federazioni di valli, capitanati)<sup>256</sup>. Credo che ciò rappresenti uno scarto notevole con il periodo precedente (quello dei contadi “conquistati” o almeno, per così dire, “pensati” e solo in alcune occasioni effettivamente “raggiunti”) e costituisca uno degli esi-

sdizionali, e perfino delle opere caritatevoli, su cui rispettivamente Della Misericordia, *I confini dell’economia* cit.; M. Della Misericordia, *Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia e generazione dei luoghi nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI)*, in «Quaderni storici», 47 (2012), 139, pp. 71-123; M. Della Misericordia, *I confini della solidarietà. Pratiche e istituzioni caritative in Valtellina nel tardo medioevo*, in *Contado e città in dialogo* cit., pp. 411-489. Per un caso locale esemplificativo di una territorialità incompiuta e foriero di ampie riflessioni, A. Gamberini, *La territorialità nel Basso Medioevo: un problema chiuso? Osservazioni a margine della vicenda di Reggio*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G.M. Varanini, «Reti Medievali - Rivista», 5 (2004), 1, pp. 1-25 (poi nel volume autonomo, Firenze 2005, <[www.ebook.retimedievali.it](http://www.ebook.retimedievali.it)>, pp. 47-71).

<sup>255</sup> Sulla permanenza dell’obbligatorietà della costituzione in comune rurale con propri magistrati «intesi come interlocutori delle magistrature cittadine e responsabili di fronte ad esse», Chittolini, *La validità degli statuti* cit., pp. 51-55. Parlando della «suddivisione del territorio sulla base del prolungamento delle ripartizioni urbane (in quartieri, o *squadre*, o *fagie*)», rileva Varanini, oltre che la «novità estremamente significativa», che «queste strutture territoriali avranno una vitalità lunghissima (...) persino in età moderna, fra Quattro e Cinquecento, l’organizzazione degli enti territoriali (...) si modellerà su queste circoscrizioni (a Bergamo, a Verona, a Pavia, a Vicenza, a Brescia)», in *L’organizzazione del distretto cittadino* cit., p. 148.

<sup>256</sup> Si veda Varanini, *L’organizzazione del territorio* cit., pp. 209-233; G. Chittolini, *Principe e comunità alpine in area lombarda alla fine del Medioevo*, in *Le Alpi per l’Europa*, Milano, 1988, pp. 219-236; G. Chittolini, *Per una geografia dei contadi alla fine del medioevo*, in Chittolini, *Città, comunità e feudi* cit., pp. 1-17. Per la Bergamasca, G. Chittolini, *Legislazione statutaria e autonomia nella pianura bergamasca, in Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Atti del Convegno Bergamo 5 marzo 1983, a cura di M. Cortesi, Bergamo 1984, pp. 93-114; G.M. Varanini, *La tradizione statutaria della Valle Brembana nel Tre-Quattrocento e lo statuto della Valle Brembana superiore del 1468*, in *Gli Statuti della Valle Brembana superiore del 1468*, a cura di M.R. Cortesi, Bergamo 1994, pp. 13-62; G. Battioni, *La città di Bergamo tra signoria viscontea e signoria malatestiana*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni: il comune e la signoria*, a cura di G. Chittolini, Bergamo 1999, pp. 183-211. Per il man-

ti più eclatanti e durevoli di una “rivoluzione amministrativa” del Duecento che, almeno in quest’ambito mi pare grandemente impostata e con pretese di compiutezza e durata che, al di là degli esiti immediati, non sono riscontrabili in precedenza.

†Paolo Gabriele Nobili  
Università degli Studi di Milano  
paolognobili@gmail.com

tovano, I. Lazzarini, *Châtelains, capitaines, vicaires. Organisation territoriale et “vocation” militaire à Mantoue aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, in “*De part et d’autre des Alpes*”. *Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge*, Atti della tavola rotonda di Chambéry, 11-12 ottobre 2001, a cura di G. Castelnovo, O. Mattéoni, Paris 2006, pp. 93-112. Per il bresciano, I. Valetti Bonini, *Le comunità di valle in epoca signorile. L’evoluzione della Comunità di Valcamonica durante la dominazione viscontea (secc. XIV-XV)*, Milano 1976; *Brescia nell’età delle signorie*, a cura di V. Frati, Brescia 1980 e in particolare il contributo di V. Rizzinelli, *I problemi giuridico-amministrativi. Aspetti del dominio scaligero, visconteo e malatestiano*; G. Chittolini, *Contadi e territori: qualche considerazione*, in «Studi bresciani», 4 (1983), pp 39-49 (riedito in Chittolini, *Città, comunità e feudi cit.*, pp. 211-226).